Edicine mediterraneen

Directeur de la collection : Jean-Charles Depaule Secrétariat de rédaction : Gisèle Seimandi

Déjà parus

Mégapoles méditerranéennes. Géographie urbaine rétrospective, sous la direction de C. Nicolet, R. Ilbert, J.-C. Depaule, 2000

Valeur et distance. Identités et sociétés en Égypte, sous la direction de C. Décobert, 2000

Techniques et sociétés en Méditerranée, édité par J.-P. Brun et P. Jockey, 2001

L'anthropologie de la Méditerranée, sous la direction de D. Albera, A. Blok, C. Bromberger, 2001

La Méditerranée des réseaux. Marchands, entrepreneurs et migrants entre

L'Europe et le Maghreb

sous la direction de J. Cesari, 2002

ISBN 2-7068-1720-8

© Maison méditerranéenne des sciences de l'homme

© Maisonneuve & Larose, 2003 15, rue Victor-Cousin, 75 005 Paris servedit1@wanadoo.fr

Illustration de couverture : Navire chargé de blé, ex-voto offert à l'occasion de la fin d'une famine à Lipari. Cathédrale de Lipari. Reproduction obtenue grâce à l'aimable autorisation de Mgr Giovanni Marra, évêque de Lipari et Mgr Gaetano Sardella (paroisse de Lipari).

Photographie J.-P. Brun, Centre Jean Bérard, Naples.

Nourrir les cités de Méditerranée Antiquité – Temps modernes

sous la direction de Brigitte Marin et Catherine Virlouvet

Maisonneuve & Larose Maison méditerranéenne des sciences de l'homme Universidad Nacional de Educación a Distancia

Per una storia del tributo granario africano all'annona della Roma imperiale

Determinare il ruolo svolto dai tributi granari del Maghreb nell'approvvigionamento della Roma imperiale significa acquisire un elemento estremamente importante per la ricostruzione di quella rete di dipendenze imperiali e relazioni mediterranee, che ha reso possibile un fenomeno di urbanesimo rimasto ineguagliato fino all'età moderna. Il conseguimento di un simile obbiettivo di ricerca, però, non è un'impresa semplice, sia per l'estrema rarità dei dati quantitativi di cui si dispone, che costringe a deduzioni faticose e stime approssimative, sia per le profonde evoluzioni subite dal sistema annonario romano, che impediscono di proiettare sul lungo periodo della storia imperiale ciò che da quei pochi dati si può inferire per questo o quel momento.

Il diverso ruolo giocato dal grano pubblico di provenienza egiziana, infatti, obbliga a scandire la storia del sistema annonario della Roma imperiale in almeno due grandi fasi con caratteri molto diversi tra loro: nella prima, inaugurata con la conquista dell'Egitto, una parte considerevole dei consumi di Roma era sostenuta dai tributi granari della provincia nilotica; nella seconda, non posteriore alla fondazione di Costantinopoli, l'amministrazione imperiale destina a scopi diversi dall'approvvigionamento dell'urbe i tributi granari d'Egitto. È certo che in questa seconda fase dai tributi granari africani si trae una quota cospicua e fors'anche preponderante del grano consumato a Roma. Non altrettanto può invece dirsi – e cercheremo di dimostrarlo – per la prima fase.

Di conseguenza, è necessario postulare, compiutasi in un momento non posteriore alla fondazione di Costantinopoli, una ristrutturazione dell'organizzazione dell'approvvigionamento granario di Roma, i cui tratti più appariscenti sono appunto per un verso la rinuncia alle enormi quantità di grano pubblico egiziano e per l'altro un più sistematico sfruttamento delle risorse contributive dell'Africa. Non è necessario, invece, assumere a priori che questa ristrutturazione si sia realizzata improvvisamente e in una sola volta. Anzi, nel presente lavoro ci capiterà di suggerire come essa si sia realizzata a seguito di una lunga maturazione.

Come già si accennava, sono purtroppo rare le occasioni in cui i molteplici aspetti di questo processo si rivelano nelle loro dimensioni quantitative. Tuttavia, ciò che è in qualche modo possibile stabilire, e cioè l'entità del

Cominceremo, dunque, col determinare l'entità del tributo granario africano alla metà del I sec. d.C. In via preliminare, però, occorre avvertire che le indicazioni più precise al riguardo sono solo indirette e diventano inequivocabili e traducibili in grandezze assolute soltanto quando si abbia un'idea, anche solo approssimativa, di quelli che contemporaneamente dovevano essere il contributo granario della provincia d'Egitto – l'altra grande fornitrice di grano, per la quale, fortunatamente, abbiamo più esplicite indicazioni – e il complessivo fabbisogno della città di Roma. La nostra dimostrazione dovrà dunque adattarsi a inevitabili tortuosità: essa partirà dai dati relativi alla provincia d'Egitto, ricaverà da essi il livello dei consumi granari della città di Roma e finalmente approderà all'interpretazione delle indicazioni relative al contributo africano.

L'età giulio-claudia

Nel 32 d.C., in risposta ai tumulti della plebe di Roma che da diversi giorni protestava in teatro per i rincari dei generi alimentari, l'imperatore Tiberio accusò i magistrati e il senato per non aver represso quelle manifestazioni popolari, ricordando poi, quasi a dimostrare l'irragionevolezza delle pretese della plebe, da quali province e quanto più abbondantemente che in età augustea allora venisse grano – evidentemente pubblico – a Roma ². È un vero peccato che Tacito non si sia dato la pena di riferire le cifre puntigliosamente snocciolate da Tiberio: in nessuna altra fonte e per nessun altro momento della storia di Roma imperiale troviamo un elenco, suddiviso per province di provenienza, delle quantità di grano pubblico destinato all'annona di Roma. A consolazione, in verità molto parziale, di questa gravissima perdita, l'Epitome de Caesaribus ci tramanda uno dei dati che dovevano essere stati ricordati da Tiberio, e cioè quello relativo al contributo granario egiziano in età augustea: allora arrivavano dall'Egitto a Roma ben 20.000.000 di modií di grano duro all'anno 3.

Va immediatamente sottolineato che il dato trasmesso dall'Epitome appare assolutamente compatibile con le capacità produttive e le possibilità contributive della provincia 4. Nell'età del dominio romano, la superficie di terra coltivabile allineata lungo la valle del Nilo doveva raggiungere un'estensione di circa 9.000.000 di arure (= 24.793 km²) 5, in larga misura coltivati a grano : se i carichi fiscali in grano si fossero mediamente aggirati intorno a un'artaba per arura per la terra privata e intorno a tre artabe per arura per la terra pubblica 6, 20.000.000 di modii (equivalenti a 4.400.000 artabe 7) potrebbero essere stati facilmente raggiunti se fosse stata tassata a grano, a vantaggio dell'annona dell'urbe, anche meno della metà della terra coltivabile.

Un'ipotesi simile si colloca ben dentro i confini delle cose possibili. Sia pure per un'età molto più tarda, la documentazione papiracea offre un isolato, ma significativo esempio di come la proporzione delle aree tassate a grano potesse talvolta essere assai più ampia. In un anno della prima metà del IV sec., infatti, risultano tassate a grano ben 202.544 arure (= 558 km²) del nomo ossirinchita : all'incirca, si tratta del 70 % della sua superficie totale 8. Il gettito complessivamente prodotto è di 321.278 artabe e cioè di 1.445.751 modii Italici. Quella che qui si chiamerà resa « lorda » – e cioè il rapporto tra l'entrata tributaria e la complessiva superficie del nomo – è pari a 1, 134 artabe per arura (1.853 modii Italici per km²) ; quella che invece si chiamerà resa « netta » – e cioè il rapporto tra l'entrata tributaria e le sole superfici sottoposte a tassazione – è pari a 1,586 artabe per arura (2.590 modii Italici per km²).

Si tratta di livelli nettamente superiori a quelli deducibili da un gettito di 20.000.000 di modii per l'intera provincia d'Egitto : se dividessimo per i 24.800 km² di terra coltivabile lungo la valle del Nilo, il tributo granario egiziano alla Roma augustea otterremmo una resa media « lorda » di soli 806 modii per km²; viceversa, se proiettassimo sui 9.000.000 di arure coltivabili il livello di pressione fiscale « lordo » attestato per il nomo ossirinchita nel IV sec. d.C., saremmo portati a stimare intorno ai 10.000.000 di artabe (45.000.000 di modii) gli annuali introiti fiscali in grano dell'Egitto romano.

In effetti, prelievi in grano non troppo inferiori a questi ultimi sono quelli che si possono arguire per l'età giustinianea, quando l'èμβολή per Costantinopoli, raggiungendo essa sola gli 8.000.000 di artabe 9, e cioè i 36.000.000 di modii Italici, presuppone un'imposizione media « lorda » di 1,125 artabe per ogni arura della superficie complessiva e cioè 1.451 modii per km².

Questo dato, a sua volta, può confrontarsi con un indice parziale di redditività « netta », deducibile dalla combinazione delle testimonianze di P. Freer o8.45 c-d e P. Cair. Masp. 67057 ¹⁰, della stessa età giustinianea ¹¹. Per 50.055 arure tassate, ad Antaeopolis è riscosso un κανών di 223.863,66 modii di 22 xestai (corrispondente a circa 68.402 artabe e a circa 307.812 modii Italici) : la resa media « netta » è di circa 1, 366 artabe per ogni arura sottoposta a tassazione e cioè di 2.167 modii Italici per km². Da notare, inoltre, che ben 61.674 artabe, e cioè più del 90 % dell'intero κανών, sono destinate all'èμβολή costantinopolitana.

Per una corretta valutazione e un uso appropriato di tutti questi dati, gioverà sottolineare come i coefficienti di rendimento fiscale « lordo » del nomo ossirinchita e dell'intera provincia egiziana risultano così alti e così, tutto sommato, vicini agli indici di rendimento fiscale « netto », perché le superfici « lorde » che abbiamo voluto correlare a quei gettiti – i 780 km² dell'intero nomo ossirinchita e i 24.800 km² della valle del Nilo – sono in gran parte effettivamente coltivate e tassate a grano. Ovviamente, otterremmo risultati molto diversi, se, p. es., decidessimo di includere nel computo, insieme alla valle fertile, anche le sconfinate distese del jebel, quasi del tutto improduttive : gli indici di rendimento fiscale « lordo » precipiterebbero a valori infimi e lontanissimi dai valori di rendimento fiscale « netto » 12.

	Superficie « lorda » (in km²)	Superficie « netta » (in km²)	Gettito complessivo (in modii Italici)	Gettito per km² (in modii Italici)	Gettito per km² (in modii Italici)
PMich inv.	780	558	1.445.751	1.853	2.590
335v =SB					
XIV12208					
P. Cair. Masp.		142	307.812		2.167
67057					
+		142	254.140		1.789
P. Freer o8.45 c-d		142	302.216		2.128
Epit. de Caes. I 6	24.800		20.000.000	806	
Iust.Edict. XIII 8	24.800		36.000.000	1.451	
Cic., II Verr. III 163	25.700		3.000.000	116	
Cic., II Verr. III 112; 116		75	180.000		2.400
Cic., II Verr. III 110; 116		75	216.000		2.880
Plut., Caes 55	(20.000 km²)		1.200.000	(60)	

Ciò deve rendere avvertiti a proposito di possibili raffronti con dati di altre province, caratterizzate da un paesaggio agrario e da un equilibrio tra terre produttive e improduttive ugualmente lontano sia da quello che contraddistingue la sola valle del Nilo che da quello che risulta dalla somma della valle del Nilo e del jebel egiziano. Se infatti la particolare geografia dell'Egitto, con la drammatica contrapposizione tra terre fertili e terre aride, consente di isolare facilmente le aree produttive dal resto delle superfici, altrove la stessa operazione si rivela assai più ardua per il più tormentato e meno facilmente ricostruibile intreccio tra terre coltivate e non. In questi casi, e anche in presenza di una pressione fiscale grosso modo analoga a quella documentata in Egitto, dovremmo essere pronti ad ammettere come possibili rapporti tra rendimento fiscale e superficie complessiva assai diversi da quelli ricavati per la valle del Nilo.

Abbiamo una riprova di ciò, se confrontiamo i dati dedotti per la valle del Nilo in età imperiale e tardoantica con quelli desumibili per la Sicilia d'età tardorepubblicana. Come indice di rendimento fiscale « netto » possiamo infatti assumere quello relativo ai fertilissimi 75 km² dell'ager Leontinus, le cui decumae, nelle annate migliori, senza gli « stimoli » di un'amministrazione particolarmente esosa, potevano produrre 2.400 modii per km² ¹3. Come si vede, si tratta di un valore per un verso leggermente inferiore a quello del nomo di Ossirinco (2.590 modii per km²) e per l'altro superiore, ma anche in questo caso non di molto, a quello di Antaeopolis (2.167 modii per km²).

Gli arativi siciliani, nell'età di Verre, sono dunque sottoposti a una pressione fiscale in qualche modo paragonabile a quella che gravava sulla valle del Nilo in età tardoantica, e tuttavia ciò non basta a far sì che i circa 25.700 km² di superficie siciliana producano, complessivamente, un gettito anche lontanamente paragonabile ai 24.800 km² della valle del Nilo : infatti, all'età di Verre, la decima sugli arativi siciliani lasciava prevedere un gettito di soli 3.000.000 di modii ¹⁴. L'indice di produttività « lorda » che si ricava per la Sicilia dell'età di Verre è di soli 116 modii per km², un valore quasi sette volte inferiore a quello deducibile per l'Egitto augusteo (806 modii per km²) e più di dodici volte inferiore a quello calcolabile per l'Egitto bizantino (1.451 modii per km² in base alla sola èμβολή) ¹⁵. È evidente, pertanto, che, diversamente da quanto accade nella valle del Nilo, solo una parte molto ristretta ¹⁶ della superficie complessiva della provincia di Sicilia è coltivata a grano e sottoposta, nell'età di Verre, al versamento del tributo granario.

Sotto questo punto di vista, la provincia egiziana si segnala per caratteristiche assolutamente singolari. Fittamente assiepati lungo le rive del Nilo in striscioline sottili e lunghissime, i seminativi egiziani detengono un potenziale produttivo e contributivo enorme, cui la prossimità al fiume conferisce, per giunta, il dono di un'agile mobilità. Non è quindi un caso che subito dopo la conquista dell'Egitto, malgrado la considerevole distanza marittima, giungano a Roma ben 20.000.000 di modii, quasi sette volte di più della decima siciliana dell'età di Verre. Possiamo

tranquillamente presupporre che da nessuna delle altre province venissero a Roma, all'età di Augusto, tributi granari comparabili a quelli inviati dall'Egitto. Non di meno, il solo grano pubblico egiziano non bastava a coprire l'intero fabbisogno della città. Nella sua rampogna del 32, Tiberio aveva ricordato, sia per l'età augustea che per la sua, contributi granari da più province.

Un elenco delle province esportatrici di grano duro a Roma può fortunatamente dedursi da una sezione della Naturalis Historia, in cui sono elencati i diversi pesi specifici dei vari tipi di triticum importati a Roma ¹⁷. Qualunque sia stata la fonte di Plinio per questo passo – potrebbe anche ipotizzarsi una dipendenza da Turranius Gracilis, forse da identificarsi col Turranius che fu praefectus annonae da Augusto a Claudio ¹⁸ – si deve ritenere certo che la determinazione del peso specifico dei vari generi di triticum provinciale importato e consumato a Roma, con rilevazioni in grado di apprezzare differenze di 1/6 di libra per modius, si connette alle operazioni di probatio del frumento pubblico ricevuto dall'amministrazione della prefettura dell'annona ¹⁹. Di conseguenza, è necessario riconoscere al passo in questione una grande autorità e ammettere che nel momento stesso in cui Plinio scriveva n.h. XVIII 66 ²⁰ Roma riceveva triticum da Gallia, Chersoneso tracico, Sardegna, Alessandria, Sicilia, Betica e Africa.

Orbene, in contrasto con quanto implica il passo pliniano, da alcuni accenni contenuti nel Bellum Iudaicum di Flavio Giuseppe, scrittore contemporaneo di Plinio e altrettanto vicino agli imperatori Flavi, si è spesso dedotto, per la tarda età neroniana, un'assai meno ampia varietà delle fonti dell'approvvigionamento granario dell'urbe e, congiuntamente, uno stato assai avanzato di maturazione di quell'evoluzione del sistema annonario romano in direzione di una maggiore dipendenza dalla provincia d'Africa e di una autonomia dal frumento pubblico egiziano, certamente conclusa al momento della fondazione di Costantinopoli.

In un lungo discorso che lo storico gli fa pronunciare nel 66 d.C. al fine di dissuadere i suoi sudditi dalla rivolta contro Roma, il re giudeo Agrippa II insiste sulla potenza dei Romani e la ricchezza delle province che a essi prestano obbedienza e pagano tributi. Talvolta, egli allude in termini generici ai carichi fiscali sopportati dalle provincie: a proposito « della Bithinia, della Cappadocia, dell' $\dot{\epsilon}\theta\nu$ os pamphylio, dei Lyci e dei Cilici » dice, p. es., che « pagano il tributo » 21; a proposito dei Galli, invece, ricorda che « sopportano di essere una rendita dei Romani » 22. Solo a proposito dei tributi di Africa ed Egitto Agrippa II/Flavio Giuseppe prospetta proporzioni quantitative che, per quanto concerne i tributi granari, si relazionano, rispettivamente, ai consumi della plebe di Roma (τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πληθοs) e, tout court, di Roma (τη Ψώμη): coi suoi « frutti annuali » 23, l'Africa nutre per otto mesi la plebe di Roma (τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθοs), pagando, oltre a ciò, ogni genere di tributo e mostrandosi pronta a contribuire alle necessità dell'impero; l'Egitto, invece, in un mese versa tributi in denaro che superano quelli annuali della Giudea e, oltre a ciò, dà a Roma (τη Ψώμη) grano per quattro mesi ²⁴.

Combinate con la quantificazione del contributo granario egiziano alla Roma augustea (ripetiamo : 20.000.000 di modii annui, secondo l'Epitome de Caesaribus), queste proporzioni porterebbero a stimare in 60.000.000 di modii il fabbisogno complessivo della città e in 40.000.000 di modii il contributo africano, se il $\pi\lambda\eta\theta$ os di Roma dovesse identificarsi, come molto spesso si pensa, con la popolazione tutta. Sennonché, contro la combinazione della cifra fornita dall'Epitome de Caesaribus con la proporzione data da Flavio Giuseppe ha pesato (e ancora oggi pesa) l'autorità di un antico anatema, scagliato più di un secolo fa da K. J. Beloch e motivato, oltre che da generica sfiducia nell'autore dell'Epitome de Caesaribus, dalla convinzione che un fabbisogno di 60.000.000 di modii comporterebbe una popolazione di circa 2.000.000 di abitanti 25 .

Pur considerando del tutto fallace quest'ultimo argomento ²⁶, pur ritenendo non solo conciliabili, ma anche sostanzialmente convergenti le indicazioni di Flavio Giuseppe e dell'Epitome de Caesaribus relative al tributo granario egiziano, che si dovrà presupporre in qualche modo stabile, come si vedrà, per tutta l'età giulioclaudia e oltre, credo nondimeno necessario interpretare diversamente dalla maniera oggi corrente l'accenno dello storico giudeo relativo al tributo granario africano. In termini più espliciti, mentre mi sembra che nulla impedisca di ammettere che tra Augusto e Nerone il tributo granario egiziano si sia aggirato, salvo annate eccezionali, intorno ai 20.000.000 di modii e che esso abbia coperto all'incirca 1/3 del fabbisogno di Roma, non ritengo invece possibile che il tributo granario africano abbia potuto coprire allora i restanti 2/3 del fabbisogno dell'urbe. Né, questa, mi sembra necessaria deduzione dal testo di Flavio Giuseppe.

Tuttavia, prima di prospettare la mia interpretazione dell'indicazione di Flavio Giuseppe relativa al contributo granario africano, non sarà inutile soffermarsi a considerare come la sostanziale adesione alle opinioni di Beloch circa il livello del fabbisogno granario della città e l'esigenza – da Beloch non avvertita – di conciliare le indicazioni di Flavio Giuseppe e dell'Epitome de Caesaribus abbiano indotto alcuni studiosi a interpretazioni e conclusioni difficilmente accettabili, sia per quanto attiene i consumi di Roma sia per quanto riguarda la produzione cerealicola della provincia d'Africa e della fiscalità a essa applicata nel I sec. d.C. In sostanza, nella moderna ricerca, si è spesso pensato di poter interpretare la proporzione trasmessa da Flavio Giuseppe identificando i consumi del plethos di Roma con i consumi della popolazione tutta, ma riconducendo questa indicazione a un fabbisogno granario stimato a livelli assai più bassi dei 60.000.000 di modii.

In questo senso, il tentativo più sistematico è stato quello prodotto da G. Ch. Picard in un classico articolo del 1956 ²⁷. Scendendo anche al di sotto dei livelli indicati dal Beloch, lo studioso ha ritenuto di dover adattare le proporzioni di Flavio Giuseppe a un fabbisogno granario di circa 27.000.000 di modii : il contributo granario egiziano sarebbe stato di soli 9.000.000 di modii e i « frutti annuali » dell'Africa ben 18.000.000 di modii.

Secondo Picard, tra Augusto e Nerone si verificherebbe una brusca riduzione – da 20.000.000 a 9.000.000 di modii – del contributo granario

egiziano e un complementare, repentino aumento del tributo granario africano, da spiegarsi con le confische neroniane in Africa: secondo un celebre accenno di Plinio il Vecchio, che Picard ha avuto il grande merito di valorizzare, sei domini avrebbero posseduto « mezza Africa », quando furono uccisi da Nerone ²⁸. Con le conseguenti confische, il latifondo imperiale si sarebbe ampliato fino a raggiungere circa 1/6 della superficie della provincia, facendo lievitare il contributo granario africano fino a 18.000.000 di modii e rendendo superflui, per l'annona di Roma, ben 11.000.000 di modii di grano pubblico egiziano: « Sous le règne du fondateur de l'Empire, l'Égypte avec ses 20.000.000 de modii apportait plus des 2/3 du ravitaillement romain. Les mesures révolutionnaires de Néron renversent à peu près complètement la situation: l'Afrique fournit les 2/3 du blé annonaire soit quelque 18.000.000 de modii. L'Égypte se trouve allégée du même coup de la moitié au moins de sa charge » ²⁹.

Della ricostruzione di Picard resta incontestabile la correlazione tra espansione del latifondo imperiale e aumento dei proventi fiscali, giacché le terre dell'imperatore, oltre al tributo, pagano anche la rendita. Se, come suggeriscono i nomi di alcune tenute imperiali della valle del Bagradas, alle condanne neroniane seguirono confische senza alienazioni 3º, i proventi fiscali africani dovettero realmente risultare in qualche modo superiori al periodo precedente. Che però l'incremento dei tributi granari sia stato della misura ipotizzata da Picard, è estremamente difficile ad ammettersi. Una crescita del tributo granario africano da 7.000.000 a 18.000.000 di modii, esclusivamente causata dalla triplicazione dell'imposizione sulle terre confiscate – questa, in sostanza, la spiegazione proposta da Picard – presupporrebbe confische enormi, anche più di quanto la stessa espressione pliniana non consenta.

Infatti: se prima delle confische neroniane l'Africa avesse inviato 7.000.000 di modii quasi esclusivamente provenienti da decime su terre private, la produzione totale di quelle terre sarebbe stata grosso modo di 70.000.000 di modii. Perché possa ammettersi un aumento del prelievo fiscale fino a 18.000.000 di modii sarebbe necessario postulare confische per i quasi 5/7 delle terre coltivate e tassate a grano 31: paradossalmente, l'espressione pliniana semis Africae sarebbe approssimativa per difetto, anziché per eccesso 32.

Osservando le cose da un altro punto di vista si rilevano aporie analoghe : se la produttività media degli arativi africani fosse quella che Picard ritiene probabile e cioè 500 quintali per km² 33, l'estensione delle terre coltivate e tassate a grano sarebbe di circa 10.000 km² e le confische neroniane, estendendosi per i 5/7 di quella superficie, arriverebbero a più di 7.000 km² 34 : si tratta di un'estensione molto più vasta, p.es., delle tenute imperiali della valle del Bagradas, le quali risultano comprese in un'area che probabilmente non supera i 1.000 km². Man mano che le confische neroniane vengono ricondotte entro limiti più realistici, l'ipotesi del Picard costringe a ipotizzare indici medi di produttività sempre più inverosimili.

Ma ancora altre, e più gravi, sono le obbiezioni che possono muoversi all'ipotesi di Picard. P.es., la stima del fabbisogno granario della Roma neroniana proposta dallo studioso è certamente troppo bassa. I 150.000 plebei ammessi per sorteggio alle frumentazioni - gruppo nel quale non sono compresi gli schiavi, le donne, i minori, i peregrini, i soldati e persino molti cittadini domo Roma maschi, adulti, ingenui 35 – ricevono, essi soli, 9.000.000 di modii all'anno : è da ritenersi improbabile che 18.000.000 di modii bastassero per tutto il resto della popolazione 36. E soprattutto : se il fabbisogno granario della città di Roma fosse stato di soli 27.000.000 di modii e se si fosse potuto soddisfare, sia prima che dopo le confische neroniane, con i soli tributi granari di Africa ed Egitto, noi non capiremmo perché (la fonte di) Plinio annoveri tra i generi di grano duro importati a Roma, oltre quello alessandrino e africano, anche il gallico, il betico, il sardo, il siculo e quello del Chersoneso. E inoltre : se già in età neroniana fossero divenuti superflui addirittura 11.000.000 di modii di frumento pubblico egiziano, ci aspetteremmo di trovare tracce di un suo diverso impiego altrove, così come poi ne troviamo in età adrianea, quando quantità certamente più modeste di frumento pubblico egiziano furono messe a disposizione di alcune città dell'Oriente mediterraneo.

Molte delle obbiezioni che abbiamo rivolto all'interpretazione di Picard possono rivolgersi anche a quella presentata, in tempi molto più recenti, da G. Rickman 37 , il quale ha proposto di risolvere la doppia equazione di Flavio Giuseppe partendo da un fabbisogno granario annuo di 40.000.000 di modii. Sempre riferendo all'intera popolazione di Roma la formula $\tau \delta \kappa \alpha \tau \dot{\alpha} \tau \dot{\eta} \nu P \dot{\omega} \mu \eta \nu \pi \lambda \ddot{\eta} \theta os,$ lo studioso ha quindi stimato, rispettivamente, in 13.000.000 e 27.000.000 di modii i contributi egiziano e africano all'età di Flavio Giuseppe. Inoltre, revocando in dubbio l'attendibilità della testimonianza dell'Epitome de Caesaribus relativa al contributo granario egiziano in età augustea, Rickman è portato a credere che l'evoluzione dall'età augustea a quella neroniana sia stata meno drammatica di quanto sembrerebbe e questo sia perché « even under Augustus Rome never took all Egypt's exportable surplus », sia perché « with the development of Africa, Rome's claims on Egyptian corn rapidly lessened » 38 .

La ricostruzione di Rickman, sebbene per molti aspetti diversa da quella di Picard, presuppone anch'essa un assai modesto fabbisogno granario di Roma rispetto alle disponibilità di frumento pubblico proveniente dalle province. Anche a essa, dunque, può essere opposta la stessa fondamentale obbiezione che si era avanzata contro la ricostruzione di Picard: se il fabbisogno granario della città di Roma si fosse potuto soddisfare, sia prima che dopo Nerone, con i soli tributi granari di Africa ed Egitto, non si capirebbe perché (la fonte di) Plinio annoveri tra i generi di grano duro importati a Roma, oltre quello alessandrino e africano, anche il gallico, il betico, il sardo, il siculo e quello del Chersoneso. Inoltre, se Picard aveva ritenuto certamente troppo basso il fabbisogno granario dell'urbe, Rickman ritiene certamente troppo alte le capacità contributive dell'Africa del I sec.d.C.

Riferito a una superficie complessiva di circa 100.000 km², infatti, un tributo granario di 27.000.000 di modii produce un coefficiente di rendimento fiscale « lordo » più che doppio rispetto a quello della Sicilia dell'età di Verre – 270 modii per km² contro 116. Pur tenendo conto del fatto che nel tributo granario africano si sommavano tasse e rendite delle terre pubbliche e imperiali, un tale rapporto è assai difficile ad ammettersi per il I sec. d.C., sia perché il pagamento in natura, nell'Africa neroniana, in parte avviene in olio anziché in grano, sia perché la superficie africana contiene, rispetto a quella siciliana, un'assai più alta proporzione di terre non tassabili, in quanto aree non coltivate 39 o non sedentarizzate o non romanizzate, sia anche perché, come presto verremo meglio a spiegare, non era facile mettere a disposizione dell'urbe le capacità contributive in grano di alcune aree dell'Africa.

D'altra parte, non mi sembra possibile ammettere che i supposti 27.000.000 di modii fossero raggiunti grazie a un concorso preponderante delle rendite delle terre imperiali, ciò che implicherebbe o che gli affittuari dei latifondi imperiali fossero tenuti a pagamenti esorbitanti o che le proprietà imperiali in Africa si estendessero per oltre la metà delle terre coltivate e tassate a grano. Ritengo infatti si debba riconoscere che l'espressione pliniana semis Africae riferita alle proprietà dei latifondisti condannati da Nerone è solo un' « iperbole retorica » 40 e che il più vago e prudente non exiguum possidet con cui Frontino quantifica l'estensione del latifondo imperiale 41 non possa intendersi come indicativo né della metà né, tantomeno, di più della metà delle terre coltivate.

La fonte delle aporie in cui incorrono le ricostruzioni di Picard e Rickman è una sola : il riferimento all'intera popolazione di Roma dell'espressione τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθοs, con i cui consumi Flavio Giuseppe commisura il tributo granario africano. La convinzione che il tributo granario della provincia d'Africa coprisse, già nel I sec. d.C., ben 2/3 del complessivo fabbisogno dell'urbe ha indotto Picard a stimare modestissime le esigenze della città regina e Rickman a credere straordinarie le capacità contributive della provincia africana. Delle due diverse soluzioni presentate dagli illustri studiosi nessuna può dirsi veramente soddisfacente, se non altro perché il lungo elenco dei vari generi di grano duro importati a Roma all'età di Plinio (unitamente alle crisi annonarie di età giulio-claudia 4²) dimostra che all'età in cui Plinio scrive quel passo la sola somma dei tributi granari africano ed egiziano non bastava affatto a coprire l'intero fabbisogno della città di Roma.

Un confronto tra tributo granario africano e consumi della città di Roma in qualche modo analogo a quello proposto da Flavio Giuseppe è implicito nei versi di Giovenale in cui si invita a risparmiare i messores africani, da poco spogliati da Marius Priscus, che « satollano la città libera di appassionarsi al circo e alla scena »43. A intendere in maniera rigidamente conseguente la poetica levità di Giovenale si dovrebbe concludere che tra l'età di Flavio Giuseppe e quella di Giovenale il tributo granario africano sia aumentato del 50 %, passando dagli otto mesi di consumi de τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθος

ai dodici mesi di consumi « della città libera di appassionarsi al circo e alla scena ». Tuttavia, anche chi ritiene che l'accenno di Giovenale sia solo un'esagerazione retorica, senza alcuna pretesa di approssimazione statistica, dovrebbe chiedersi se evocando « la città libera di appassionarsi al circo e alla scena » il poeta satirico si riferisca a tutta la popolazione di Roma o solo a una sua parte. Lo stesso interrogativo, a maggior ragione, dovrebbe essere posto a proposito della comparazione di Flavio Giuseppe, dove un certo scrupolo di esattezza (otto mesi) appare innegabile.

L'identificazione tra τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθοs e intera popolazione di Roma non si impone come necessaria, da un punto di vista linguistico. La formula τὸ κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθοs, infatti, appare essere traduzione e calco dell'espressione latina plebs Romana, la quale, come è noto, in età imperiale può indicare, con accezione tecnica e pregnante, i soli cittadini gratificati ⁴⁴. Sempre in relazione ai soli cittadini gratificati intenderei la perifrasi di Giovenale, che, a mio avviso, non mira a distinguere, dalle popolazioni delle altre città, quella della città di Roma, quanto, piuttosto, dal resto della popolazione dell'urbe, quella parte di essa che più assiduamente partecipa alla sua vita ludica. Sebbene gli spettacoli non siano affatto preclusi al resto della popolazione di Roma ⁴⁵, tuttavia è la plebe frumentaria, assieme agli altri ordini privilegiati, che ha più agio di assistervi ed è infatti alla plebs frumentaria che viene riconosciuto un diritto di presenza distintiva ai ludi del Circo Massimo, dove si ritenne opportuno allargare lo spazio a essa riservato, quando Traiano ne ampliò i ruoli includendo 5.000 nuovi membri ⁴⁶.

Occorre infine notare che la comparazione tra contributo granario africano e consumi della plebe frumentaria potrebbe derivare, più che da un astratto confronto quantitativo, dalla concreta prassi di gestione del frumento pubblico: dal triticum africano si ottiene, infatti, la similago migliore 47 e potrebbe dunque sospettarsi che il triticum pubblico africano fosse di norma riservato ai cittadini privilegiati della plebs Romana.

Se dunque con tò κατὰ τὴν Ῥώμην πλῆθοs Flavio Giuseppe si riferisce alla sola plebe frumentaria, il tributo granario africano – equivalendo al frumento distribuito per otto mesi, cinque modii a testa, a 150.000 gratificati 48 – si riduce a soli 6.000.000 di modii, un quantitativo certo sempre rispettabile, ma comunque non esorbitante rispetto alle capacità contributive dell'Africa in quell'età. Esso d'altra parte corrisponde al 10 % del fabbisogno complessivo dell'urbe e, sommato ai 20.000.000 di modii annui del tributo egiziano, copre circa il 43 % del fabbisogno complessivo di Roma : di qui la necessità di far affluire contributi granari da Betica, Gallia, Sardegna, Sicilia e Chersoneso ; di qui, anche, la necessità e la redditività di libere importazioni di grano tenero da alcune delle regioni d'Italia (Campania e valli dell'Arno, del Tevere e del Chiana) e di grano duro dalle aree mediterranee più opportune.

Chi volesse dedurre dai versi di Giovenale citati una determinazione precisa, dovrebbe calcolare all'incirca in 9.000.000 di modii il contributo granario africano in quell'età : ci sarebbe un importante progresso rispetto all'età di

Flavio Giuseppe, epperò ancora modesto rispetto al complessivo fabbisogno di Roma – 5 %, se questo era rimasto intorno ai 60.000.000 di modii.

Abituati a ben altre stime del contributo granario africano nel I sec. d.C., alcuni studiosi potrebbero trovare sorprendente la quantificazione da noi dedotta per esso all'età di Flavio Giuseppe. Gioverà allora far osservare che 6.000.000 di modii sono comunque il doppio della decima della Sicilia all'età di Verre e che un coefficiente di rendimento fiscale « lordo » di circa 60 modii per km² – tanti se ne ottengono distribuendo su 100.000 km² i 6.000.000 di modii –, se è pressappoco la metà di quello della Sicilia dell'età di Verre, non sembra essere inferiore ai livelli dell'Africa noua cesariana, dalla quale il dittatore si aspettava non più di 1.200.000 modii 49. La sostanziale concordanza tra l'indicazione plutarchea relativa all'Africa noua cesariana e quella di Flavio Giuseppe relativa all'Africa neroniana, unitamente alla lontananza di quegli stessi dati dagli indici egiziani e siciliani debbono ricordarci una banale verità: per la vasta estensione delle superfici non coltivabili, per l'ampiezza delle aree non ancora guadagnate alla romanizzazione e alla cerealicoltura, l'Africa non è assimilabile alla valle del Nilo e solo in parte, in età giulio-claudia, può essere confrontata con la Sicilia.

Si ricordi, inoltre, che l'Africa non paga né solo in grano né solo in natura, come dimostrano sia il tributo in olio (3.000.000 di libbre all'anno) imposto da Cesare ai Leptitani 5°, sia la formula di Flavio Giuseppe $\chi\omega\rho$ ès δè τῶν ἐτησίων καρπῶν - καὶ ἔξωθεν παντοίως φορολογοῦνται. In Africa, infine, non è sempre facile attrezzare la logistica necessaria a un pagamento in natura destinato ai consumi della città di Roma. Occorre insistere in particolar modo su quest'ultimo punto, sia perché è necessario ribaltare un'opinione oggi assai diffusa tra gli studiosi, sia perché i differenti ruoli giocati dai tributi granari africani nella lunga storia del sistema annonario di Roma in parte si spiegano con i miglioramenti delle comunicazioni all'interno della provincia africana.

Non è sempre vero, come talvolta si scrive, che il trasporto del grano dall'Egitto era più difficile e costoso che dall'Africa. Anzi, più spesso doveva essere vero il contrario. Nel tentativo di giustificare la sua interpretazione degli accenni di Flavio Giuseppe, Rickman ha osservato che a favore di una maggiore convenienza dell'Africa rispetto all'Egitto « the much greater proximity of Africa to Rome [...] would count heavily », perché « the journey of the corn freighters from Alexandria to Rome was by comparison long and difficult » 5¹. Ora, se è incontestabile che la traversata marittima Alessandria-Ostia era assai più lunga di quella, p. es., Cartagine-Ostia, è assai meno certo che fosse sempre più conveniente importare grano dall'Africa piuttosto che dall'Egitto. Questo sarà stato certo vero per il grano prodotto nelle terre più vicine agli scali marittimi. Le cose saranno andate assai diversamente, invece, per il grano prodotto nelle regioni interne, che spesso non erano facilmente collegate al mare.

In Egitto, tutte le terre coltivate, salvo quelle delle oasi, sono collegate ad

Alessandria dal Nilo. L'Africa, invece, non ha un suo Nilo e questo fa una differenza capitale. Purtroppo siamo male informati sul trasporto del grano fiscale all'interno dell'Africa, un servizio che doveva suscitare controversie tra comunità civiche e grandi latifondisti 52. Tuttavia, se i mezzi di trasporto e il livello dei loro prezzi fossero stati pressappoco quelli che l'Edictum de pretiis rivela per la tarda antichità 53, si dovrebbe ammettere che trasportare grano da Alessandria a Roma costava molto meno che farlo scendere, p.es., da Cirta a Rusicade: poiché un modius kastrensis corrisponde grosso modo a 30 libbre e poiché la distanza da Cirta a Rusicade è probabilmente di 67 milia passuum 54 ecco che il costo massimo del transporto Cirta-Rusicade arriva a 33 denarii al modius kastrensis, se effettuato col carrus, a quasi 27 denarii al modius kastrensis, se effettuato col cammello, e a più di 24 denarii al modius kastrensis, se effettuato con una raeda 55: siamo, dunque, sempre al di sopra dei 16 denarii al modius kastrensis che rappresentano il costo massimo del trasporto per il tragitto Alessandria-Roma.

È pertanto probabile che nel I sec. d.C. le difficoltà di trasporto abbiano indotto l'amministrazione imperiale a sfruttare, per l'approvvigionamento di Roma, le capacità contributive delle sole aree più vicine ai porti della costa, preferendo, per quelle più remote, diverse forme di pagamento o diversi impieghi degli introiti granari. Se gli indici di redittività fiscale « netta » degli arativi africani fossero stati vicini a quelli dell'ager Leontinus del I sec. a.C. o del nomo ossirinchita del IV sec. d.C. o di Antaeopolis nel VI sec. d.C., il tributo granario africano alla Roma giulio-claudia avrebbe potuto essere raccolto da non più di 2.500 km². Naturalmente, più bassi livelli di redittività fiscale implicano basi imponibili proporzionalmente più estese, che tuttavia andranno sempre localizzate non lontano dagli scali portuali.

Dall'età adrianea a quella severiana

Se è vero che alla metà del I sec. d.C. i tributi granari africani consentono di coprire solo il 10 % dei consumi della città di Roma, è altresì vero, come si sottolineava già all'inizio di questo lavoro, che almeno a partire dalla fondazione di Costantinopoli il sistema di rifornimento annonario della città di Roma poggia soprattutto sui tributi granari africani, senza alcun concorso del frumento pubblico d'Egitto. Questo profondo cambiamento si collega alle nuove esigenze militari e politiche maturate nel corso del III sec. d.C. su cui occorrerà tornare altrove. In questa sede, tuttavia, non sarà inutile mettere in rilievo come alcune prime modifiche delle proporzioni giulio-claudie – e proprio nella direzione degli equilibri tardoantichi – si manifestino già, pur senza essere imposte da urgenze militari, nell'età adrianea. Per meglio misurare il grado di flessibilità dell'organizzazione annonaria di età altoimperiale, legato in buona parte alla capacità di mettere a disposizione dell'urbe le notevoli, ma ancora difficilmente accessibili potenzialità

dell'Africa, e per meglio valutare lo sforzo di adattamento prodotto durante il passaggio dall'età altoimperiale a quella tardoantica, converrà esaminare da vicino questi sintomi precorritori.

Non insisterò qui sulla testimonianza del Panegirico a Traiano, la quale prova come l'amministrazione imperiale, avvertita in tempo utile, poteva porre rimedio, con acquisti di grano in altre province, alle altrimenti gravi conseguenze, per la città di Roma, di una cattiva piena del Nilo 56. Né mi soffermerò sulla testimonianza di Epitteto, che mostra un praefectus annonae incalzato dalle richieste di permesso di esportazione in altre città di quantitivi di grano ammassato per la città di Roma 57. Più significativa, per i nostri presenti interessi, è un'iscrizione greca da Efeso 58, dove un imperatore – con ogni probabilità, Adriano – annuncia la concessione alla città di Efeso del permesso di acquisto di grano egiziano. Certamente non si tratta di un permesso incondizionato o per acquisti illimitati. E questo per ragioni che gli stessi Efesini troveranno comprensibili : è necessario, infatti, che prima la città regina, cioè Roma, abbia abbondanza di grano proveniente da ogni dove e che solo dopo anche le altre città dispongano con dovizia delle cose necessarie. Di conseguenza, ogni volta che ci sarà una regolare piena del Nilo, gli Efesini potranno comperare, tra i primi, grano egiziano.

Noteremo subito che anche l'iscrizione di Efeso presuppone una molteplicità delle fonti dell'approvvigionamento granario di Roma : l'abbondante grano destinato a essere venduto a Roma è infatti ἀθροιζόμενος πανταχόθεν, « raccolto da ogni dove », un'allusione che riterrei solo in parte chiarita dal già citato richiamo di Elio Aristide all'Egitto, alla Sicilia e alla parte coltivabile dell'Africa come γεωργίαι – « campi coltivati » – di Roma 59. In secondo luogo, andrà rilevato come ancora allora debba essere stata assai elevata la quantità di grano fiscale egiziano indirizzata a Roma, giacché solo se ci sarà una piena regolare del Nilo – solo nel caso, cioè, che non si verifichi alcuna contrazione degli introiti fiscali in grano della provincia d'Egitto – una parte di quel grano potrà essere rivenduta a città dell'Oriente mediterraneo, Efeso tra le prime.

Come già accennavo, questo mi pare escludere ciò che Picard e Rickman avevano ritenuto di postulare, e cioè che già in età neroniana diversi milioni di modii di frumento pubblico egiziano fossero abitualmente rivenduti a città dell'Oriente. È solo con l'età di Adriano, infatti, che il grano pubblico egiziano, in quantitativi certamente inferiori a quelli ipotizzati da Picard o Rickman, viene messo a disposizione, nelle annate in cui il Nilo abbia prodotto una piena regolare, di alcune città dell'Oriente mediterraneo : città importanti come Efeso, ma anche come Tralleis ⁶⁰ o Sparta ⁶¹, dove appunto per l'età di Adriano si registrano importazioni di grano egiziano.

Naturalmente, quello complessivamente messo a disposizione delle città orientali, deve essere stata una quota molto modesta dei tributi granari egiziani – a Tralleis viene ricordata un'importazione di 60.000 modii. È però significativo che esso sia pensato come stabile in tempi normali : è evidente che all'età di Adriano l'amministrazione imperiale preferiva monetizzare in

Oriente piuttosto che a Roma una parte del grano pubblico egiziano 62.

È probabile che l'iscrizione di Efeso debba essere datata al 129 d.C., anno in cui l'imperatore si trovò a visitare Efeso. Vale allora la pena di notare come in quello stesso torno di tempo l'amministrazione imperiale cercasse di sfruttare diversamente che in passato le potenzialità della Numidia, regione caratterizzata da una robusta cerealicoltura, ma mal collegata al mare. Per il vero, i primi segnali in questo senso risalgono a una decina di anni prima. La carriera di T. Flauius Macer, cittadino della colonia di Ammaedara, dove è stato duouir e flamen perpetuus, ma anche municeps di Calama, ci è nota da due dediche onorarie non casualmente poste a Calama e Hippo Regius ⁶³. Per quel che qui più direttamente ci interessa, rileviamo che il personaggio è stato, sotto Traiano, curator frumenti comparandi in annonam urbis ed è divenuto poi, sotto Adriano, procurator Augusti praediorum saltuum (o ad praedia saltus) Hipponiensis et Theuestini.

Come ha dimostrato M. Christol, è estremamente probabile che la curatela « per l'acquisto di grano per l'annona di Roma » coincida con gli ultimi tempi di Traiano, quando una quantità senza dubbio ingente di frumento pubblico egiziano, che in circostanze normali sarebbe stato inviato a Roma, dovette essere messa a disposizione dell'esercito impegnato nella guerra partica ⁶⁴. È altresì probabile, come di nuovo osserva Christol, che il ricorso a un notabile regionale per un'operazione di questo genere si spieghi con l'assenza di un responsabile finanziario di rango equestre in questa regione. Poiché T. Flauius Macer deve aver esercitato la sua funzione di curator frumenti comparandi in annonam urbis in un contesto geograficamente limitato da Ammaedara, sua città d'origine, Calama, la sua seconda patria, e Hippo Regius, il porto da dove il grano acquistato per l'annona dell'urbe sarà stato imbarcato per Roma, sembra inevitabile la conclusione – già tratta da Christol – che con la curatela frumenti comparandi in annonam urbis ci troviamo in un'epoca leggermente anteriore alla creazione della procuratela praediorum saltuum (o ad praedia saltus) Hipponiensis et Theuestini, che T. Flauius Macer sarebbe dunque il primo, con ogni probabilità, a rivestire, all'inizio del regno di Adriano.

È necessario tener presenti le implicazioni economiche e fiscali della procuratela praediorum saltuum (o ad praedia saltus) Hipponiensis et Theuestini, creata all'età di Adriano. Naturalmente, anche prima di Adriano nella regione di Hippo Regius si trovavano latifondi imperiali (e probabilmente anche privati ⁶⁵) che producevano rendite in grano destinate all'annona di Roma: la dedica posta a Hippo Regius dal collegium Larum Caesaris n. nonché da liberti et familia item conductores qui in regione Hipponiensi consistent, la quale lascia intravedere la presenza di vari personaggi impegnati nella valorizzazione delle terre frumentifere della regio Hipponiensis, deve essere valutata non solo alla luce delle sporadiche, ma comunque significative attestazioni, a Calama, di una uilica di Claudio e di un saltuarius di Nerone ⁶⁶, ma anche in considerazione del fatto che buona parte del 1.200.000 modii che Cesare si attendeva dall'Africa noua (e del 1.000.000 di modii che, ancor prima, Masinissa aveva potuto

promettere) provenisse da quelle terre, adatte alla cerealicoltura e favorite da una comoda vicinanza al mare.

Preceduta dalla curatela frumenti comparandi in annonam urbis, la creazione della procuratela praediorum saltuum Hipponiensis et Theuestini segna però un'importante espansione, in quella zona della provincia d'Africa, dell'area della contribuzione in grano : valorizzati dai progressi del processo di romanizzazione, avvertibili, tra l'altro, già nella via segnata dal miliario di Niniba, del 75 d.C. ⁶⁷, i praedia del saltus Theuestinus producono riserve di grano pubblico che forse eccezionalmente in età traianea, ma comunque, e ordinariamente, in età adrianea vengono messe, come già quelle dei praedia del saltus Hipponiensis, a disposizione dell'annona dell'urbe.

Le competenze del procurator praediorum saltuum Hipponiensis et Theuestini sembrano ritagliate intorno a un asse geografico, che assai probabilmente coincideva con la via che, dal porto di Hippo Regius, attraversando Niniba, raggiungeva Theueste. Tuttavia, la logica spazialità dell'amministrazione di T. Flauius Macer non è più evidente nelle titolature di quelli che sembrano i suoi immediati successori. Attestata per la prima volta all'inizio dell'età adrianea, l'esplicita saldatura tra competenze procuratorie nelle zone di Theueste e di Hippo Regius riaffiora solo in età severiana, quando, qualche tempo prima del 204, D. Clodius Galba è appunto procurator regionis Theuestinae et Hipponensis ⁶⁸. In precedenza, invece, troviamo alcuni procuratores regionis Theuestinae ⁶⁹, un procurator prouinciae Africae regionis Theuestinae ⁷⁰, un procurator Augusti dioeceseos regionis (...) Theuestinae ⁷¹ e quindi, tra 209 e 211, un ufficio di procurator tractus Theuestini distinto tuttavia da un altro di procurator per Numidiam ⁷².

Esclusa l'ipotesi di una scissione della procuratela della regio Theuestina da quella della regio Hipponiensis tra l'età adrianea e quella severiana 73, il senso di queste oscillazioni di titolatura va indovinato tenendo presente che la semplice regio Theuestina amministrata, nell'età di Antonino Pio, se non di Adriano, da M. Claudius Restitutus include anche l'area cirtense, ché altrimenti difficilmente potremmo spiegare la dedica da parte di un liberto imperiale tabularius a Cirta. Invece, quando, in età severiana, tre liberti imperiali adiutores tabulariorum fusae onorano, sempre a Cirta, L. Iulius Victor Modianus in quanto proc. Auggg. nnn. per Numidiam 74 e, al tempo stesso, uices agens procuratoris tractus Theuestini 75, è evidente che il tractus Theuestinus è distinto dalla Numidia vera e propria e dunque non include più l'area cirtense. Quest'ultimo particolare potrebbe confrontarsi con l'articolazione geografica binaria che emerge, in esplicito riferimento all'amministrazione dei fusa frumenti e delle res populi di due Numidie, nella titolatura di M. Herennius Victor, proc. Augg. nn. ad fu[sa fru]menti et res populi per tr[actum] utriusque Numidiae 76.

Con beneficio di inventario, può azzardarsi un tentativo di interpretazione di questi sviluppi delle titolature burocratiche. Tra la fine dell'età traianea e l'inizio di quella adrianea comincia a essere utilizzato, per l'annona di Roma, anche il frumento prodotto all'interno della Numidia. La preesistenza di infrastrutture adeguate (è del 75 d.C., ripetiamo, il miliario di Niniba), a loro

volta segno di una più avanzata romanizzazione, rende molto presto possibile la creazione di una procuratela dei praedia saltuum Hipponiensis et Theuestini. Posteriore, ma non di molto, è la creazione di una procuratela di una più vasta regio Theuestina, che va da Theueste a Hippo regius, a Cirta, a Rusicade preceduta o accompagnata dall'apertura, tra 124 e 126, della uia noua Rusicadensis, che agevola le comunicazioni tra Cirta e il mare. In una terza fase, in età severiana, probabilmente in connessione con un'accresciuta richiesta di frumento da mettere a disposizione di Roma⁷⁷ si sente forse il bisogno di una più articolata amministrazione, in quella che era prima semplicemente regio Theuestina, delle rendite pubbliche in frumento: allora ci sarà un procurator regionis Theuestinae et Hipponensis oppure procurator tractus Theuestini competente per i proventi granari lungo l'asse viario tra Theueste e Hippo regius e un procurator per Numidiam oppure procurator tractus Numidiae a frumentis responsabile per le rendite granarie lungo la uia noua Rusicadensis.

Così come per la regio Hipponiensis et Theuestina, anche per l'area cirtense i successi di età severiana trovano i loro presupposti in età adrianea: quella che sarà la regione di competenza del procurator tractus Numidiae a frumentis si costituisce attorno alla uia noua a Cirta Rusicadem, costruita intorno al 124/126 d.C., quando Sex. Iulius Maior era legatus Augusti legionis III Augustae pro praetore 78. Di questo nuovo asse viario, che si distingue da una più antica via, segnata dal miliario posto a el Arrouch quando era C. Velleius Paterculus a comandare la legio III Augusta 79, si dovrà sottolineare che se esso nasce per impulso imperiale (ex auctoritate), è d'altro canto realizzato dai possessores territori Cirtensium e le spese per i suoi ponti sono sostenute dalla res publica Cirtensium: la sollecitazione imperiale e la risposta locale sottintendono complesse simbiosi tra la corte e i possessores di Cirta, alla luce delle quali anche i disinvolti inizi della brillante carriera di Frontone 80 (nonché, più tardi, il prestigio dei plurimi senatori da Cirta 81) possono essere inquadrati. A fronte del nuovo rilievo assunto dai notabili di Cirta all'interno dei ceti dirigenti imperiali sta il più ampio ruolo giocato dal grano pubblico riscosso in Numidia nel sistema annonario romano.

Se in qualche misura si coglie nel vero leggendo nel miglioramento della rete viaria di quello che sarà il tractus Numidiae un aumento delle responsabilità di quella regione per quanto concerne l'approvvigionamento granario dell'urbe, allora non sarà inutile sottolineare come la costruzione della uia noua Rusicadensis sia grosso modo contemporanea alla costruzione, nel 124, di due strade che da Sitifis si diramano una in direzione nord-ovest, forse fino a Saldae, l'altra in direzione nord-est, forse fino a Igilgili ⁸², seguita, nel 128, dalla limitazione delle terre degli Zimizes presso Igilgili e, nel 137, di quelle dei Numidae a ovest di Sitifis ⁸³. Guardando più a est, occorrerà ricordare che è del 129 la costruzione della strada che collega Simitthu e Thabraca ⁸⁴.

Acquisti di frumento per Roma e quindi creazione della procuratela praediorum saltuum (o ad praedia saltus) Hipponiensis et Theuestini; trasformazione di questa nella più ampia procuratela della regio Theuestina; apertura di nuove linee di comunicazione tra l'interno del Maghreb e il mare e, finalmente,

permesso, accordato agli Efesini e ad altri, di acquistare grano pubblico egiziano, quando il Nilo avesse prodotto una piena regolare : l'ipotesi che tutti questi fenomeni siano alcuni dei riflessi di un nuovo indirizzo di politica annonaria coscientemente perseguito dall'amministrazione imperiale sembra avvalorata anche dai movimenti dell'imperatore tra l'estate del 128 e la primavera del 129. Nell'estate del 128 Adriano si reca in Numidia – è a Lambaesis il 1 luglio e a Zarai il 7 luglio – dove avrà potuto verificare più direttamente lo stato di cose determinatosi con l'istituzione della procuratela dei praedia saltuum Hipponiensis et Theuestini e la costruzione, ultimata pochi anni prima, della uia noua Rusicadensis e delle vie della Sitifensis. Forse, l'imperatore avrà anche sollecitato il rapido completamento della via Simitthu-Thabraca. Dopo il ritorno a Roma, alla fine dell'estate, Adriano parte di nuovo per Atene, Sparta (inverno 128/129) e quindi Efeso (primavera 129), dove appunto è annunciata la sua synchoresis 85.

La nuova politica frumentaria si riflette anche nella costruzione di nuove infrastrutture portuali : il nuovo modo di impiegare il grano pubblico egiziano spiega la costruzione degli horrea imperiali di Myra e Patara ⁸⁶, dove le grandi navi onerarie in viaggio dall'Egitto all'Italia avrebbero potuto scaricare parte del grano pubblico egiziano, perché potesse essere di lì riesportato, con più piccole imbarcazioni, verso varie città d'Asia e di Grecia. Per converso, il più importante ruolo assegnato al tractus Numidiae si coglie nel nuovo rilievo raggiunto da Rusicade in quanto porto annonario dell'urbe. Per un'età precedente, questo è suggerito dal curioso gruppo statuario dedicato, tra ludi e missilia, da M. Aemilius Ballator, in cui si trovavano raffigurati insieme il Genius coloniae Veneriae Rusicadis e l'Annona sacrae urbis ⁸⁷. Per l'età di Valentiniano I esso è assai più concretamente dimostrato dagli horrea ad securitatem populi Romani pariter ac prouincialium constructa omni maturitate ⁸⁸.

Insomma, per la creazione della procuratela dei praedia saltuum Hipponiensis et Theuestini e, molto probabilmente, di quella della regio Theuestina, per l'agevolazione delle comunicazioni tra l'entroterra cerealicolo e la costa, nonché, su un piano più generale, per gli incentivi alla produzione agricola africana (basti pensare alla lex Hadriana de rudibus agris), l'età di Adriano si presenta come un importante momento di accelerazione dei processi evolutivi che consentiranno al Maghreb romano – in età giulio-claudia tributario all'annona di Roma per soli 6 000 000 di modii all'anno – di diventare il pilastro del sistema annonario della Roma tardoantica.

Naturalmente, perché questo processo si compisse, erano ancora necessari molti altri sviluppi, assai più difficili da ricostruire. Di essi, alcuni confusamente si avvertono nell'istituzione, da parte di Commodo, di una classis Africana, funzionale a un più celere trasporto di quantità più cospicue di frumento africano, nei casi di ammanchi di frumento alessandrino ⁸⁹ e nella definizione, data dallo stesso Commodo, di Cartagine come di un'Alessandria togata ⁹⁰. Altri ancora possono presupporsi, pur dopo l'età severiana e il raggiungimento del septem annorum canon, all'origine della rivolta contro Massimino.

Tuttavia, se non sappiamo chiarire gli sviluppi intervenuti nel corso del III sec. d.C., né sappiamo quantificare il contributo granario delle province africane quando esso, non più tardi della fondazione di Costantinopoli, cominciò a rappresentare la parte più importante del grano consumato a Roma (nel contesto, però, di un fabbisogno complessivo verosimilmente inferiore all'età altoimperiale), possiamo in qualche misura precisare l'estensione delle superfici che producevano quel tributo fiscale.

	in soluendo/ in praestanda functione	in remittendis/ in auferenda	Totale
Proconsularis	4.542,7	2.876,5	7.419,2
Byzacena	3.764,7	3.842,5	7.607,2
Totale	8.307, 4	6.719, 0	15.026,4

709

L'età di Onorio

Una quantificazione bipartita di terre delle province africane della Proconsularis e della Byzacena, classificate in due distinte categorie indicate la prima come in soluendo (o in praestanda functione) e la seconda come in remouendis (o in auferenda), compare in una legge del 20 febbraio 422 inviata al comes rei priuatae Venantius 9¹. Le estensioni, riportate in breues trasmessi da spectabiles ac probatissimi uiri, rappresentano una frazione minoritaria, ma comunque notevole della superficie complessiva delle due provincie. Nella Proconsularis, le terre in soluendo risultano essere 9.002 centurie 141 iugeri, quelle in remouendis 5.700 centurie 144, 5 iugeri; nella Byzacena, invece, si estendono per 7.460 centurie e 180 iugeri le superfici in praestanda functione e per 7.615 centurie e 3, 5 iugeri quelle in auferenda.

Rispettivamente, i quattro insiemi equivalgono a circa 4.542,7, 2.876,5, 3.764,7, 3.842,5 km². A fronte dei circa 91.000 km² complessivi per le due province, le terre recensite ammontano a circa 15.026, 6 km². Tra questi, solo 8.307, 5 km² restano in soluendo o in praestanda functione, mentre i restanti 6.719,1 sono in remouendis o in auferenda.

Di queste cifre sono state avanzate due interpretazioni molto diverse tra loro, le quali ripropongono, per l'età tardoantica e su scala diversa, dilemmi analoghi a quelli che, per il I sec. d.C., aveva già posto la commisurazione del contributo granario africano ai consumi de $\tau \delta$ κατὰ $\tau \eta \nu$ $P \omega \mu \eta \nu$ $\pi \lambda \eta \theta os$ in Flavio Giuseppe. Secondo alcuni studiosi, infatti, le estensioni riassunte nella

legge si riferirebbero alle sole terre della res priuata; secondo altri, invece, esse conterebbero tutte le terre (già) sottoposte a tassazione nelle due province 92. Gli argomenti fatti valere dai sostenitori della prima opinione sono sostanzialmente tre, e cioè: 1) che la legge risulta indirizzata al comes rei priuatae; 2) che i 15.026 km² complessivamente recensiti e gli 8.307 km² dichiarati in soluendo o in praestanda functione rappresentano solo quasi 1/6 e 1/11 della superficie complessiva delle due province; 3) che la notevole estensione – ben 6.719 km² – delle superfici dichiarate in remouendis o in auferenda farebbe postulare l'abbandono repentino di quasi il 45 % della terra precedentemente coltivata nelle due province 93.

Per quanto riguarda il primo argomento, si è osservato, in senso opposto, che quella indirizzata al comes rei priuatae deve essere solo una delle tante copie della stessa legge inviate a dignitari diversi, così come accade per altre leggi concernenti indulgentiae imperiali quale la Nouella Marciani II inviata al praefectus praetorio Orientis, al comes sacrarum largitionum, al comes rei priuatae e al comes et praepositus sacri cubiculi 94.

Che anche CTh XI 28, 13 debba essere stata inviata a più dignitari è confermato dal testo stesso della legge. Malgrado le incertezze circa l'esatta restituzione della corruttela al primo paragrafo 95, è infatti chiaro che i breues e il professionis modus che la stessa legge ingiunge di trascrivere sono stati inviati anche agli scrinia del praefectus praetorio e dunque anche quest'ultimo dignitario doveva necessariamente essere tra i destinatari della legge, ché sarebbe singolare che una legge indirizzata al solo comes rei priuatae contenesse degli ordini per gli uffici del praefectus praetorio. Oltre che ai praetoriana scrinia, poi, breues e professionis modus sono stati inviati a degli scrinia palatini, evocati nel tradito palatinorum sacrarum : al di là della diversità delle restituzioni, l'opinione di Godefroy e di Mommsen, secondo cui qui ci si riferisce agli scrinia e del comes rei priuatae e del comes sacrarum largitionum, appare di gran lunga preferibile a quella di Delmaire, che vorrebbe breues e professionis modus indirizzati agli scrinia del solo comes sacrarum largitionum, perché il professionis modus trasmesso dagli spectabiles ac probatissimi uiri non riguarderebbe le pensiones della res priuata, che dunque resterebbero inalterate pur dopo la revisione catastale 96.

L'ipotesi di Delmaire, infatti, non solo non aiuta a capire perché mai CTh XI 28, 13 sarebbe stata inviata anche al comes rei priuatae, ma appare anche in contraddizione, p. es., con le direttive impartite prima nel 412 e poi nel 417 dallo stesso Onorio: gli inspectores preannunciati al possessor Africanus nel 412, infatti, dovranno riformulare la stima di canon e pensitatio 97; mentre ai fini della revisione catastale predisposta nel 417 98, si dichiara che gli enfyteutici iuris praedia saranno sgravati in egual misura sia delle aliae functiones sia delle pensiones 99. D'altra parte, appare logico che la revisione catastale del 422 abbia ridefinito le entrate delle casse del praefectus praetorio, del comes sacrarum largitionum e del comes rei priuatae, dal momento che una legge onoriana del 410 indica tutte e tre quelle casse come titolari di reliqua e debita dei contribuenti africani 100.

Infine, poiché CTh XI 28, 13 raccomanda ai rectores prouinciarum di collocare a idonei le terre rimaste inassegnate ancora nell'imminenza degli edicta, si deve ammettere che la legge, oltre che a praefectus praetorio, comes sacrarum largitionum e comes rei priuatae, è indirizzata anche al proconsul Africae e al consularis Byzacenae.

Insomma, il fatto che nel Codex Theodosianus sia stata recepita la copia diretta al comes rei priuatae non autorizza ad affermare che egli fosse il solo destinatario della legge né, tanto meno, che tutte le superfici ricordate nella legge come in soluendo (in praestanda functione) oppure in remouendis (in auferenda) fossero di pertinenza della sola res priuata.

Neppure il secondo argomento fatto valere da coloro che vogliono riferire alla sola res priuata le estensioni menzionate in CTh XI 28, 13, e cioè l'esiguità di quelle superfici in confronto con quella totale delle province di Proconsularis e Byzacena, appare incontrovertibile. In effetti, i poco più di circa 15.000 km² che dovevano essere in soluendo (in praestanda functione) prima del 422 non sono affatto sproporzionati rispetto alle stime moderne riguardo all'estensione delle superfici effettivamente coltivate nell'Africa romana 101. Viceversa, un risultato lontanissimo da quelle stesse stime si otterrebbe se si assumesse che le terre recensite nei breues inviati al praefectus praetorio, al comes sacrarum largitionum e al comes rei priuatae riguardassero le sole terre della res priuata e che, nelle restanti superfici delle due province, terre in soluendo (in praestanda functione) e terre in remouendis (in auferenda) si distribuissero in proporzione simile a quella delle terre menzionate in CTh XI 28, 13 102. Così, nelle sole province di Proconsularis e Byzacena, le terre in soluendo (in praestanda functione) ammonterebbero a circa 50.000 km², più del doppio di quelle che stimiamo coltivate lungo la valle del Nilo. Naturalmente, non è necessario arrivare a tanto per spiegare come « l'Afrique demeura, jusqu'à la veille de l'invasion vandale, le grand pourvoyeur en grain de l'ancienne capitale » 103.

Nel tributo granario africano per l'annona di Roma in età tardoantica confluiva, oltre al grano riscosso in Proconsularis e Byzacena, almeno anche quello riscosso nella Numidia, le cui superfici sottoposte a tassazione fortunatamente possono essere in qualche modo precisate. Il catasto cui si riferiva nel 451 l'amministrazione imperiale, non rivisto, sembrerebbe, nel 422, contava in Numidia circa 13.000 centurie dichiarate allora deserta loca 104, cui si aggiungevano altre 2.400 centurie in grado di pagare il titulus uicenarum siliquarum 105. Il totale è dunque di circa 15.400 centurie = 7.700 km², una superficie superiore, ma comunque comparabile con quelle che CTh XI 28, 13 indica rispettivamente recensite nella Proconsularis (7.419 km²) e nella Byzacena (7.607 km²) – prova ulteriore, se ancora ce ne fosse bisogno, che quelle elencate in CTh XI 28, 13 sono tutte le superfici accatastate in Proconsularis e Byzacena e non solo quelle della res priuata.

Agli inizi del V secolo, dunque, le terre accatastate di Byzacena, Proconsularis e Numidia si estendono per 22.726 km². È pertanto probabile che le superfici allora variamente tassate delle province di Byzacena,

Proconsularis, Numidia e Sitifensis ¹⁰⁶ arrivassero a pareggiare e fors'anche superare quelle della valle del Nilo. Tuttavia, è assai improbabile che a una sostanziale parità (o anche leggera superiorità) delle superfici tassate corrispondesse altresì una parità (o addirittura superiorità) degli introiti granari africani.

Occorre ripetere, ancora una volta, che l'Africa non è l'Egitto : nella produzione agricola africana, il predominio della cerealicoltura è meno schiacciante che non nella valle del Nilo; in Africa, inoltre, i raccolti granari sono spesso assai più incerti che in Egitto e, soprattutto, in Africa, la distribuzione dei carichi fiscali deve tener conto di assai più forti disomogeneità tra le varie superfici coltivate e tassate, che pertanto vengono distinte in centuriae opulentae e centuriae desertae. Centuriae opulentae e centuriae desertae sono sì tutte chiamate a onorare i propri doveri fiscali ad integrum professionis modum 107, ma, con ogni probabilità, quest'ultimo sarà stato assai diversamente calibrato: le centuriae opulentae coltivate e tassate a grano avranno prodotto gettiti fiscali altissimi, molto probabilmente comparabili con quelli egiziani, anche perché le responsabilità contributive di talune terre fertili saranno state esaltate da particolari condizioni giuridiche: frumenti plurimus modus versano, p. es., i patrimoniales fundi in età costantiniana ¹⁰⁸. Che la stessa cosa avvenisse alle terre classificate come centuriae desertae è però da escludersi. Purtroppo, non siamo in grado di precisare quanto potesse differenziarsi il carico fiscale di una centuria deserta da una opulenta. Possiamo tuttavia indicare quale poteva essere all'incirca la proporzione tra centuriae opulentae e centuriae desertae nelle province di Proconsularis e Byzacena.

Come si diceva, contro l'ipotesi che quelle ricordate in CTh XI 28, 13 siano tutte le terre soggette a tassazione delle province di Proconsularis e Byzacena si è anche obbiettato che la vastità delle aree in remouendis (in auferenda) a partire dal 422 – come s'è visto, 6.719 km² circa –, se testimoniasse l'abbandono di terre precedentemente coltivate e tassate, imporrebbe la « constatation d'une décadence catastrophique de l'agriculture africaine » 109. Sulla opportunità di interpretare lo sgravio fiscale concesso da Onorio come la risposta a un'improvvisa e gigantesca crisi produttiva delle due province africane, le riserve di Lepelley sono pienamente condivisibili e senz'altro si riconoscerà allo studioso il grande merito di aver compreso come « c'est de façon abusive que la constitution d'Honorius du 20 février 422 a été présentée comme la preuve et l'évaluation d'une grave décadence agricole de l'Afrique romaine » 110.

Resta il fatto però che le aree dichiarate in remouendis (in auferenda) nel 422 – e 6.719 km² non sono affatto un'estensione trascurabile – erano in precedenza catalogate come in soluendo (in praestanda functione). Che fossero produttive oppure no, quelle terre erano un tempo sottoposte a prelievi fiscali : nel 422, invece, si riconobbe che esse non erano più tassabili. Sarebbe difficile comprendere l'uso dei verbi remoueo e aufero a indicare la categoria in remouendis (in auferenda), se anche prima della ricognizione che si conclude nel 422 quelle stesse terre fossero catalogate come non soggette a imposizione : l'espressione in auferenda sottintende

functione, una functio che in futuro sarà sublata, ma che in passato doveva essere stata pagata. Se comunque non è metodico dedurre parallele dinamiche economiche dagli sviluppi della politica fiscale, rimane comunque l'esigenza di dare una spiegazione, di quegli sviluppi. Se si rinuncia a interpretare le superfici in remouendois(in auferenda) come la conseguenza e la prova di un'improvvisa e devastante crisi abbattutasi sull'agricoltura africana prima del 422, si dovrà comunque dare una spiegazione del brusco abbassamento di pressione fiscale intervenuto allora.

Coglie nel vero Lepelley ^{III}, quando indica in CTh XI I, 3I l'antecedente della revisione catastale portata a termine nel 422. Finalmente concessa al possessor Africanus il 3I gennaio 4I2, l'esenzione dal pagamento dei tributi per le destitutae possessiones fu accompagnata dall'annuncio dell'invio di electi inspectores che stimassero integro canoni et inlibatae pensitationi sollemni quatenus prouideri debeat ^{III}. Nel momento stesso in cui fu accordata, dunque, la detassazione delle destitutae possessiones faceva ritenere necessaria una revisione catastale analoga a quella che nel 422 ridusse drasticamente le superfici in soluendo (in praestanda functione) e definì il nuovo professionis modus, anche se andrà notato che la detassazione delle destitutae possessiones del 412 interessa il possessor Africanus, mentre la revisione catastale del 422 riguarda le sole provincie di Proconsularis e Byzacena.

Sul rapporto tra le due leggi, possono formularsi ipotesi diverse. In particolare: 1) la revisione catastale portata a termine nel 422 potrebbe essere la stessa che si annuncia nel 412 e il lavoro degli electi inspectores (da identificarsi con gli spectabiles ac probatissimi uiri) potrebbe essere durato all'incirca dieci anni; 2) l'annuncio del 412 potrebbe, per una ragione a noi ignota, non aver avuto un seguito immediato e la revisione catastale portata a termine nel 422 potrebbe essere stata concretamente avviata alcuni anni dopo il 412 e portata a termine, nel 422, con un periodo di lavoro inferiore ai dieci anni; 3) tra il 412 e il 422 potrebbero esserci state ben due successive revisioni del professionis modus di alcune delle province africane.

Delle tre ipotesi, di gran lunga meno probabile riterrei la terza, giacché appare difficile ammettere che a non più di dieci anni dall'ultima revisione catastale, peraltro ispirata dal desiderio di detassare le destitutae possessiones, a una nuova ispezione risultassero non più tassabili ben 6.719 km² della Proconsularis e della Byzacena. Aggiungono molto, invece, alle probabilità della seconda ipotesi i frammenti di una o due costituzioni onoriane del 14 maggio 417 ¹¹³. Indirizzati al comes ordinis primi Sebastius o al comes rei priuatae Vrsacius, essi trasmettono istruzioni connesse all'opera di un peraequator, che è, appunto, il comes ordinis primi Sebastius. Nei frammenti in nostro possesso, l'area di intervento di Sebastius non è esplicitamente menzionata, ma già Godefroy a buon diritto sospettò essere (noi aggiungeremmo : oppure includere) la provincia d'Africa ¹¹⁴.

Da un canto, le direttive impartite a Sebastius rivelano l'intenzione di limitare la detassazione delle terre incolte : così quando si raccomanda di considerare ancora tassabili i deserta praedia dei grandi proprietari di terre

fertili ¹¹⁵; o quando si ordina di tornare a esaminare la posizione di quelle terre che negli ultimi venti anni siano state ispezionate o abbiano ottenuto particolari esenzioni fiscali ¹¹⁶; o ancora quando si riassoggettano alla naualis functio quelle terre che negli ultimi venti anni se ne erano sottratte per essere state vendute sub hastaria sorte ¹¹⁷. Dall'altro, però, si danno raccomandazioni anche in senso favorevole ai contribuenti : si ricorda che la pensio degli enfyteutici iuris praedia deve essere alleggerita in maniera proporzionale agli sgravi per le aliae functiones ¹¹⁸; che debbono essere garantiti aperta et absoluta leuamenta a quei deserta praedia che sono rimasti vacanti o che costituiscono l'unica proprietà dei loro domini – paupertate mediocres ¹¹⁹; che debbono essere esentate dal pagamento della gleba senatoria le desertae possessiones attribuite, a seguito di peraequatio ¹²⁰; che debbono essere sgravati, in omnibus titulis, i deserta praedia soggetti alla naualis functio ¹²¹.

È possibile, si diceva, che le istruzioni impartite a Sebastius segnino l'inizio del concreto realizzarsi del progetto di ridefinizione del catasto africano vagheggiato nel 412 e portato a termine, per le province di Proconsularis e Byzacena, nel 422. È possibile, anche, che il comes Sebastius stesse invece per essere inviato in un'area della pars Occidentis diversa dall'Africa e che dunque non solo in Proconsularis e Byzacena, ma anche in altre province si svolgessero revisioni catastali negli anni di poco precedenti al 422 ¹²². In ogni caso, tanto la revisione catastale di Proconsularis e Byzacena conclusa nel 422, quanto quella commissionata al comes Sebastius, se è altra cosa dalla prima, costituiscono una parte del profondo riequilibrio dei carichi fiscali di alcune delle province di Occidente, realizzato dopo il primo decennio del V secolo.

Occorre infatti ricordare la sequenza cronologica di alcuni provvedimenti:

1) è del 31 gennaio 412 la decisione di esonerare il contribuente africano dal pagamento dei tributi per le destitutae possessiones e l'annuncio di una revisione del catasto africano 123;

2) è del 29 marzo 412 l'ingiunzione che i corporati della città di Roma, profughi nelle province, siano costretti a fare ritorno all'urbe 124;

3) è del 6 giugno 412 la disposizione, comunicata al praefectus praetorio Italiae, Illyrici et Africae, di ridurre o annullare i carichi fiscali di quelle terre che non riescono a soddisfare i loro obblighi fiscali ¹²⁵;

4) è datata all'8 maggio 413 ¹²⁶ la concessione di sgravi fiscali dell'80 % per cinque anni – da computarsi a partire dall'anno 411-412 – alle province di Campania, Tuscia, Picenum, Samnium, Apulia, Calabria, Brittii e Lucania ¹²⁷;

5) è del 4 luglio 416 la conferma della revisione catastale condotta da Agapius 128 ;

6) sono del 26 dicembre 416 alcuni aggiustamenti nell'organizzazione del servizio annonario ¹²⁹;

7) è del 22 settembre 416 la raccomandazione, rivolta al personale alle dipendenze del praefectus praetorio, del comes sacrarum largitionum e del comes rei priuatae, di rendicontare l'andamento della raccolta fiscale, spiegando le ragioni dei mancati introiti 130;

- 8) è del 14 maggio 417 il conferimento a Sebastius dell'incarico di un'operazione di revisione catastale;
- 9) è del 15 novembre 418 la decisione di ridurre di circa dell'89 % le tasse della Campania e di circa dell'86 % le tasse di Picenum e Tuscia 131;
- 10) è del 29 luglio 419 la riorganizzazione, con il coinvolgimento, accanto ai suarii, dei pecuarii, delle distribuzioni di carne di maiale alla plebe, definite da razioni individuali di 5 libbre mensili e da un numero di gratificati pari a 120.000 132;

11) è, finalmente, del 20 febbraio 422 la conclusione del lavoro di revisione dei catasti di Proconsularis e Byzacena, con la detassazione di ben 6.719 km².

Non c'è bisogno di sottolineare che i provvedimenti che abbiamo qui elencato riguardano in buona parte (o fors'anche tutti) proventi fiscali e servizi concernenti le gratifiche della plebe privilegiata o, più in generale, i consumi della città di Roma. Ed è appena il caso di far notare come la detassazione delle destitutae possessiones africane, accordata già il 31 gennaio 412, gli sgravi quinquennali alle province di Campania, Tuscia, Picenum, Samnium, Apulia, Calabria, Brittii et Lucania – decorrenti dal 411/412, ma concessi l'8 maggio 413 – e i successivi, perpetui sgravi concessi il 15 novembre 418 alle province di Campania, Tuscia e Picenum implichino un'improvvisa e profonda alterazione nel rapporto tra la città regina e il suo impero. Come la detassazione delle destitutae possessiones africane non poteva non provocare, p.es., un assottigliamento delle quantità di grano o di olio inviate dall'Africa a Roma, così gli sgravi delle province italiche non potevano non portare, tra l'altro, a una riduzione della carne di maiale da distribuire gratuitamente ai plebei gratificati e del vino e degli introiti dell'arca uinaria, da rivendere a prezzo politico a Roma il primo, da spendere per i lavori pubblici dell'urbe i secondi.

È noto che per quanto riguarda la carne di maiale abbiamo la possibilità di una verifica puntuale. Mentre nel 367 possono calcolarsi in circa 7.933.333 le libbre di carne di maiale riscosse per essere gratuitamente distribuite alla plebe di Roma, nel 419 il numero di libbre appare sceso a 3.000.000, risalendo poi, nel 452, a 3.628.000 ¹³³. Della carne che si prevede distribuita nel 452, solo una piccola parte deriva dai proventi fiscali della provincia di Campania, della provincia, cioè, che nel 418 aveva ottenuto uno sgravio perpetuo degli 8/9 delle tasse, eccettuate le cursuales functiones : i 1.950 solidi versati da quella provincia equivalgono a 468.000 libbre e cioè a meno del 13 % della carne complessivamente erogata a partire dal 452.

In questa prospettiva, gli sgravi concessi nel 413 e poi, definitivamente, nel 418 si rivelano snodi fondamentali nella storia della fiscalità dell'Italia suburbicaria e delle gratifiche alla plebe privilegiata di Roma ¹³⁴: se la carne di maiale versata dalla Campania nel 452 rappresenta solo 1/9 di quella che era tenuta a fornire prima del 411, dovremo concludere che prima degli sgravi onoriani la Campania versava all'incirca 4.212.000 libbre di carne di maiale, che, sommate ai 3.160.000 libbre che costituiscono il canon suarius del 452 senza la quota campana, arrivano

a 7.372.000 libbre, e cioè a una quantità non lontana dai 7.933.333 libbre calcolati per il canon suarius dell'età di Valentiniano I. Tutto ciò induce a ritenere che la drastica riduzione della carne di maiale gratuitamente distribuita alla plebe di Roma è in massima parte dovuta agli sgravi fiscali concessi alla Campania provvisoriamente nel 413 e poi definitivamente nel 418.

Tuttavia, sebbene finiscano per inquadrarsi in un'unica e coerente politica di riequilibrio dei carichi fiscali delle province deputate all'approvvigionamento annonario di Roma, la detassazione delle destitutae possessiones africane e gli sgravi alle province d'Italia non sono state suggerite dallo stesso immediato impulso. In Italia, gli sgravi fiscali fanno seguito alla discesa gotica. La stessa legge onoriana del 15 novembre 418 esplicitamente dichiara che la riduzione dei carichi fiscali della Campania si rende necessaria per le devastazioni della hostium incursio, che rende insostenibile la uetustatis grauior – adscribtio. Un'analoga spiegazione dovrà ammettersi non solo per gli sgravi che la stessa legge concede al Picenum e alla Tuscia, ma anche, anzi soprattutto, per lo sgravio quinquennale concesso alle province di Campania, Tuscia, Picenum, Samnium, Apulia, Calabria, Brittii e Lucania l'8 maggio 413 con decorrenza dal 411/412, presumibilmente a sanatoria di una diffusa inadempienza fiscale.

La detassazione delle destitutae possessiones africane del 31 gennaio 412, invece, riguardava province che non erano state attraversate dai Goti, ma di cui Onorio sente evidentemente bisogno di mantenere salda la fedeltà : già il 25 giugno 410, di fronte all'usurpazione di Attalo, l'imperatore aveva concesso remissioni di debiti fiscali ¹³⁵. La detassazione del 31 gennaio 412, poi, segue i duri provvedimenti presi contro i donatisti appena il giorno precedente ¹³⁶ ed è certo più che legittima l'ipotesi che essa abbia anche rincorso finalità del tutto contingenti di tattica politica, mirando a sostenere la lotta allo scisma donatista, che proprio in quel momento, all'indomani del concilio di Cartagine, entrava in una fase cruciale.

Tuttavia, se è doveroso riconoscere che la detassazione delle destitutae possessiones africane non è stata imposta, come gli sgravi alle province italiche, da devastazioni barbariche e neppure da una improvvisa crisi dell'agricoltura africana, è d'altra parte necessario sottolineare che essa è stata resa possibile, paradossalmente, da una reazione a catena innescata proprio dalla discesa gotica in Italia: a seguito delle devastazioni nelle province italiche e del sacco dell'urbe, un'invarianza dei carichi fiscali delle province deputate all'approvvigionamento annonario di Roma dovette rivelarsi impossibile in alcune aree, inutile in altre. Impossibile in Italia, perché i danni arrecati dai Goti dovettero essere realmente gravissimi. Inutile invece in Africa, perché nel momento in cui diventava impossibile riscuotere derrate e tributi in Italia e l'urbe si spopolava per il sacco alariciano non era sensato continuare a pretendere il pagamento dei tributi dalle destitutae possessiones africane : la decisione presa il 31 gennaio del 412 presuppone la consapevolezza che, almeno per qualche tempo, la città di Roma avrebbe dovuto rinunciare a buona parte delle derrate dall'Italia suburbicaria.

Di riflesso, l'impossibilità di continuare a fruire degli abituali quantitativi di derrate alimentari di origine fiscale dovette limitare fortemente le capacità di recupero demografico della città di Roma dopo il 410, facendo sì che il colpo inferto da Alarico segnasse una svolta decisiva : nelle polemiche degli antichi (e nelle discussioni dei moderni) circa gli effetti del sacco del 410, l'esame della politica fiscale di Onorio ¹³⁷ invita insomma a riconoscere come più adeguate le valutazioni meno ottimistiche.

Per quanto attiene alla fiscalità sugli arativi africani, la detassazione delle destitutae possessiones e la successiva classificazione in remittendo (in auferenda) di ben 6.179 km² delle province di Proconsularis e Byzacena interrompeva una consolidata prassi fiscale che voleva sottoposte a tassazione, ad integrum professionis modum, sia le centuriae opulentae, e cioè le terre fertili e coltivate, che le meno produttive centuriae desertae. Come abbiamo già sottolineato, il professionis modus sarà stato assai diverso per le due categorie di terre, ma probabilmente non abbastanza da rendere molto appetibile il possesso delle centuriae desertae.

Insomma: se gli 8.307, 5 km² confermati in soluendo (in praestanda functione) nel 422 grosso modo coincidono con le opulentae centuriae del 365; se i 6.719 km² di terre dichiarate in remouendis (in auferenda) nel 422 grosso modo coincidono con le destitutae possessiones detassate nel 412 e con le desertae centuriae invitate anch'esse a pagare il tributo ad integrum professionis modum nel 365 ¹³⁸, guadagniamo un'idea delle capacità contributive delle province di Proconsularis e Byzacena, che se resta sempre lontanissima dall'essere precisa, è però certo meno nebulosa.

Come già si diceva, non sappiamo quante centuriae opulentae versassero i propri tributi in natura in olio, anziché in grano, né sappiamo in che misura contribuissero le desertae centuriae rispetto a quelle opulentae : ogni stima che parta dai soli dati trasmessi da CTh XI 28, 13 è destinata dunque ad avere un valore vagamente – ripeto e sottolineo : vagamente – orientativo. Tuttavia, è comunque meglio di nulla la constatazione che gli 8.307, 5 km² confermati in soluendo (in praestanda functione) nel 422, se fossero stati tutti (come sicuramente non saranno stati) tassati a grano con dei livelli di pressione fiscale vicini a quelli riscontrabili lungo la valle del Nilo (grosso modo, ripetiamo, tra i 2.100 e i 2.600 modii per km²), avrebbero prodotto un gettito compreso tra i 17.000.000 e i 22.000.000 di modii ; inoltre, se fosse stata tassata analogamente la metà dei 7.700 km² accatastati in Numidia, si sarebbero ottenuti tra gli 8.000.000 e i 10.000.000 di modii.

Per il IV sec., un complessivo tributo granario (Sitifensis inclusa) sicuramente non inferiore ai 15.000.000 e probabilmente non superiore ai 30.000.000 di modii non contraddirebbe l'impressione trasmessa dalle fonti letterarie circa il rapporto tra il tributo granario africano e il fabbisogno dell'urbe. Senza l'Egitto, l'Africa poteva contribuire in maniera preponderante a sostenere i consumi di una Roma che non aveva ancora subito il sacco di Alarico, ma era questa una soluzione che da un lato esigeva di sottoporre a

Federico De Romanis

tributo le centuriae desertae africane e dall'altro non riusciva a garantire alla plebe urbana gratifiche al livello qualitativo dell'età alto-imperiale : spes unica nobis/restabat Lybiae, quae uix aegreque fouebat ¹³⁹.

Per una storia del tributo granario africano all'annona della Roma imperiale

Résumé

Cette recherche s'articule en trois parties, qui visent à :

– estimer le montant du tribut en blé africain versé à l'annone de Rome au I^{er} siècle ap. J.-C., aussi bien en termes absolus que par rapport aux besoins de la cité et aux tributs en blé des autres provinces ;

– examiner les modifications, survenues à l'époque d'Hadrien, dans les proportions respectives de certains tributs provinciaux pour l'annone de Rome;

- déterminer les extensions des terres africaines imposables au début du v^e siècle ap. J.-C., avant et après la prise de Rome et les dévastations des Goths en Italie.

Abstract

This research aims at: 1) estimating the size of the African corn tribute to the city of Rome during the first century A.D., in relation both to the needs of the city and the tributes from other provinces; 2) examining how Hadrian altered the proportions of some provincial corn tributes to the annona of Rome; 3) evaluating the extension of the African land subject to taxation at the beginning of the fifth century A.D., both before and after 410.

notes

- I. Della vastissima bibliografia non sarà possibile, nelle note che seguono, dar compiutamente conto, anzi le citazioni saranno ridotte al minimo indispensabile alla nostra esposizione. Tuttavia, tra i lavori che più di recente hanno toccato i temi di cui qui ci occupiamo mi limito qui a ricordare E. Lo Cascio, 1997; D. Vera, 1997-1998.
- 2. Tac., ann. VI 13: isdem consulibus grauitate annonae iuxta seditionem uentum multaque et pluris per dies in theatro licentius efflagitata quam solitum aduersum imperatorem. quis commotus incusauit magistratus patresque quod non publica auctoritate populum coercuissent addiditque quibus ex prouinciis et quanto maiorem quam Augustus rei frumentariae copiam aduectaret. ita castigandae plebi compositum senatus consultum prisca seueritate neque segnius consules edixere.
- 3. Epit. de Caes. $\mathbf{1}$, $\mathbf{6}$: huius tempore ex Aegypto urbi annua ducenties centena milia frumenti inferebantur.
- 4. Un'opportuna rivalutazione del dato tramandato dall'Epitome de Caesaribus in G. Geraci, 1994, p. 284-285.
- 5. 9.000.000 di arure misura la terra inondata d'Egitto secondo una testimonianza di età tolemaica : E. Chassinat, 1931, p. 200, ll. 78-79, su cui A. Schlott, 1969, p. 160-161 ; le stime degli studiosi moderni non si discostano molto da quell'estensione : cfr. K. W. Butzer, 1976, p. 80-98 ; e, per l'Alto Egitto, R.S. Bagnall, 1993, p. 333-335.
- 6. Cfr., p. es., J. Rowlandson, 1996, p. 53-55; 71-80.
- 7. Assumendo, come credo si debba, che i modii di cui parla l'Epitome de Caesaribus siano modii Italici e dunque equivalgano a 2/9 di artaba .
- 8. P. Mich. Inv. 335 v = SB XIV 12208, su cui R.S. Bagnall, 1985, p. 300-301. La superficie del nomo ossirinchita è stimata in 283.140 arure (= 780 km^2) da R. S. Bagnall, 1993, p. 335.
- 9. Iust., ed. XIII 8.
- 10. Fondamentale, J. Gascou, 1989. Su P. Cair. Masp. 67057, cfr. già A. Ch. Johnson, L. C. West, 1949, p. 236-7; 275-6
- 11. J. Gascou, 1989, p. 281-286, indica il 539 come terminus post quem e il 542/3 come terminus ante quem per P. Freer o8.45 c-d. Lo stesso documento (ll.1-2; 4-5) attesta come precedentemente il $\kappa \alpha \nu \omega \nu$ di Antaeopolis avesse proporzioni diverse : di 229 563 modii era l'àpxaĩos $\kappa \alpha \nu \omega \nu$; a soli 188 252 si era invece ridotto dopo la revisione di Iohannes $\tau \eta s$ λογίαs $\mu \nu \eta \mu \eta s$.
- 12. A titolo di esempio : se dividiamo il tributo granario augusteo (20.000.000 di modii) e l'è μ Bo λ η giustinianea (36.000.000 di modii) per la superficie totale della moderna repubblica egiziana (1.001.499 km²), otteniamo, rispettivamente, 19, 97 e 35, 94 modii per km².

14. Cic. II Verr. III 163.

- 15. Anche includendo i 3.000.000 di modii di frumentum emptum e gli 800.000 modii di frumentum imperatum, rimborsati ai contribuenti rispettivamente al prezzo di 3 e 3 1/2 HS al modius, gli indici di rendimento fiscale « lordo » della Sicilia di Verre (rispettivamente 232 e 264 modii per km²) resterebbero comunque molto lontani dai livelli desunti dalla valle del Nilo.
- 16. A produrre 3.000.000 di modii basterebbero solo 1.250 km² (poco meno del 5 % della superficie totale dell'isola) della stessa produttività fiscale dei 75 km² dell'ager Leontinus. Anche ammettendo che gli altri arativi siciliani producessero gettiti assai più bassi dell'ager Leontinus nelle sue annate migliori, la percentuale delle terre coltivate e tassate a grano difficilmente avrà superato il 15 0 20 % della superficie totale.
- 17. Plin., n.h. XVIII 66: nunc ex his generibus, quae Roma<m> inuehuntur, leuissimum est Gallicum atque Chersonneso aduectum, quippe non excedunt modii uicenas libras, si quis granum ipsum ponderet. Sardum adicit selibram, Alexandrinum et trientem hoc et Siculi pondus –, B<a>eticum totam libram addit, Africum et dodrantem.
- 18. H. Pavis d'Escurac, 1976, p. 317-319; PIR² T nn. 296; 297; 298. Turranius Gracilis è ricordato tra gli auctores del libro XVIII ed è esplicitamente citato a n.h. XVIII 75, oltre che a III 3 e IX 11. Secondo F. Münzer, 1897, p. 388, allo stesso Turranius alluderebbe Plinio citando (IX 10) auctores in equestri ordine splendentes.
- 19. Si ricordi, p.es., Sen., breu. uit. 19: simile tu putas esse utrum cures ut incorruptum et a fraude aduehentium et a neglegentia frumentum transfundatur in horrea, ne concepto umore uitietur et concalescat, ut ad mensuram pondusque respondeat etc. Sulla probatio frumenti si veda il contributo di G. Geraci in questo stesso volume.
- 20. Si noti l'uso del presente inuehuntur!
- 21. Ios., b.I. II 368 : πόσα Βιθυνία καὶ Καππαδοκία καὶ τὸ Παμφύλιον ἔθνος Λύκιοί τε καὶ Κίλικες ὑπὲρ ἐλευθερίας ἔχοντες εἰπεῖν χωρὶς ὅπλων φορολογοῦνται.
- 22. Ios., b.I. II 372 : ἀνέχονται Ψωμαίων πρόσοδος ὄντες.
- 23. L'espressione greca ἐτήσιοι καρποί è traduzione e calco di quella latina fructus annui che nella de frumento (Cic. II Verr. III 117) ciceroniana indica gli introiti in natura della provincia di Sicilia, in primo luogo quelli provenienti dalle decime sugli arativi. Per quanto riguarda i « frutti annuali » della provincia d'Africa nell'accenno di Flavio Giuseppe è superfluo precisare che la commisurazione ai consumi del

τὸ κατὰ τῆν Ῥώμην πλῆθοs sarà valida esclusivamente (o almeno, in primo luogo) per gli introiti granari.

24. Ios., b.I. II 382-6: τὴν δὲ τρίτην τῆς οἰκουμένης μοῖραν, ἡς οὐδὲ ἐξαριθμήσασθαι τὰ ἔθνη ῥάδιον, ὁριζομένην ἀτλαντικῷ τε πελάγει καὶ στήλαις Ἡρακλείοις καὶ μέχρι τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης τοὺς ἀπείρους νέμουσαν Αἰθίοπας ἐχειρώσαντο μὲν όλην, χωρίς δὲ τῶν ἐτησίων καρπῶν, οἱ μησὶν ὀκτὼ τὸ κατὰ Ψώμην πληθος τρέφουσιν, καὶ ἔξωθεν παντοίως φορολογούνται καὶ ταῖς χρείαις της ἡγεμονίας παρέχουσιν έτοίμους τὰς εἰσφοράς, οὐδὲν τῶν ἐπιταγμάτων ὥσπερ ὑμεῖς ύβριν ήγούμενοι καίπερ ένδι τάγματος αὐτοῖς παραμένοντος. καὶ τί δεῖ πόρρωθεν ὑμῖν τὴν Ῥωμαίων ὑποδεικνύναι δύναμιν παρὸν ἐξ Αἰγύπτου τῆς γειτνιώσης, ἥτις ἐκτεινομένη μέχρις Αἰθιόπων καὶ τῆς εὐδαίμονος 'Αραβίας ὅρμος τε οὖσα τῆς Ίνδικῆς, πεντήκοντα πρὸς ταις ξπτακοσίαις ἔχουσα μυριάδας ἀνθρώπων δίχα τῶν ᾿Αλεξάνδρειαν κατοικούντων, ώς ἔνεστιν ἐκ της καθ' έκάστην κεφαλήν εἰσφορᾶς τεκμήρασθαι, την Ψωμαίων ήγεμονίαν οὐκ ἀδοξεῖ, καίτοι πηλίκον ἀποστάσεως κέντρον ἔχουσα τὴν ᾿Αλεξάνδρειαν πλήθους τε ἀνδρῶν ἕνεκα καὶ πλούτου πρὸς δὲ μεγέθους · μῆκος μέν γε αὐτῆς τριάκοντα σταδίων, εὖρος δ' οὐκ ἔλαττον δέκα, τοῦ δὲ ἐνιαυσιαίου παρ' ύμῶν φόρου καθ' ἕνα μῆνα πλέον Ῥωμαίοις παρέχει καὶ τῶν χρημάτων ἔξωθεν τῆ Ρώμη σῖτον μηνῶν τεσσάρων.

- 25. K.J. Beloch, 1886, p. 411.
- 26. Di ciò, cercherò di dare dimostrazione in altra sede.
- 27. G. Ch. Picard, 1956.
- 28. Plin., n.h. XVIII 35: [...] uerumque confitentibus latifundia perdidere Italiam, iam uero et prouincias sex domini semissem Africae possidebant, cum interfecit eos Nero princeps.
- 29. G. Ch. Picard, 1956, p. 168.
- 30. Le terre di Rubellius Plautus (PIR2 R n. 115), tra cui probabilmente il saltus Blandianus, furono donate a Ottavia, cfr. Tac., ann. XIV 60, 4.
- 31. Gli 11.000.000 di modii che Picard presuppone si aggiungessero ai proventi granari dell'Africa in seguito alle confische neroniane dovrebbero rappresentare, secondo lo schema di Picard, i 7/30 (il terzo di rendita sottratto il decimo di tassa) della produzione dei nuovi latifondi imperiali. Su una produzione totale di circa 70 000.000 di modii, dunque, i latifondi confiscati da Nerone ne produrrebbero ben 47.000.000, quasi i 5/7.
- 32. Ovviamente, se prima di Nerone le proprietà imperiali in Africa fossero già considerevoli e il supposto tributo di 7.000.000 di modii derivasse da una produzione inferiore a 70.000.000 di modii, si dovrebbero postulare, per l'età neroniana, confische ancora maggiori alla proporzione indicata.

- 33. G. Ch. Picard, 1956, p. 172, nt. 26. Naturalmente, assumiamo qui la stima di Picard solo come ipotesi di lavoro. Per alcuni dati statistici sui rendimenti cerealicoli tra il 1930 e il 1939, cfr. J. Despois, 1958, p. 393-396, dove per il grano duro prodotto in Tunisia e Algeria secondo i sistemi di cultura indigeni si indica una media di circa 400 quintali per km², mentre rendimenti molto migliori (in media 862 quintali per km²) avrebbero ottenuto i coloni francesi in Algeria, anche se su superfici non molto estese.
- 34. Una produzione di 70.000.000 di modii (all'incirca 4.900.000 quintali) equivarrebbe a circa 9 800 km² di terre coltivate a grano : i 5/7 sono appunto più di 7.000 km².
- 35. C. Virlouvet, 1995.
- 36. Mostrerò in altra sede come quella di 5 modii mensili debba considerarsi, nella Roma giulio-claudia, una razione individuale.
- 37. G. Rickman, 1980, p. 231-235.
- 38. Ibid., p. 234. Si ricordi, tuttavia, che nel 32 d.C. la quantità di frumento pubblico destinata all'approvvigionamento di Roma era complessivamente aumentata rispetto all'età augustea, cfr. Tac., ann. VI 13, citato supra nt. 2.
- 39. La percezione della scarsa densità, nella provincia d'Africa, delle superfici coltivabili si coglie nelle espressioni di autori antichi come Plinio o Elio Aristide, cfr. Plin., n.h. XV 8 : [...] excepto Africae frugifero solo, (dove frugifero non caratterizza tutto il suolo dell'Africa, bensì individua solo la parte coltivabile di esso) e Ael. Ar., Rom. 118 : γεωργίαι δὲ ὑμῶν Αἴγυπτος, Σικελία, Λιβύης ὅσον ἡμερον. Comunque, essa è anche riconosciuta dai moderni specialisti, che stimano in circa 10.000 o 15.000 km² la terra della provincia d'Africa (Numidia inclusa) effettivamente coltivata dai sudditi di Adriano : cfr. infra, nt. 101.
- 40. D. Vera, 1992, p. 468; cfr. C.R. Whittaker, 1996, p. 599: « colourful exaggeration ».
- 41. Front., de contr. agr. p. 53 L: inter res p. et priuatos non facile tales in Italia controuersiae mouentur, sed frequenter in prouinciis, praecipue in Africa, ubi saltus non minores habent priuati quam res p. territoria: quin immo multis saltus longe maiores sunt territoriis: habent autem in saltibus priuati non exiguum populum plebeium et uicos circa uillam in modum munitionum. tum r. p. controuersias de iure territorii solent mouere, quod aut indicere munera dicant oportere in ea parte soli, aut legere tironem ex uico, aut uecturas aut copias deuehendas indicere eis locis quae loca res p. adserere conantur. Eius modi lites non tantum cum priuatis hominibus habent, sed et plerumque cum Caesare, qui in prouincia non exiguum possidet.
- 42. C. Virlouvet, 1985, p. 17-19; P. Garnsey, 1988, p. 218-224.
- 43. Iuu. VIII 118-121 : parce et messoribus illis / qui saturant urbem circo scaenaeque uacantem ; / quanta autem inde feres tam dirae praemia culpae,/ cum tenuis nuper Marius discinxerit Afros ?

44. Suet., Tib. 76, 2; Plin., pan. 25, 5; e la titolatura praefectus frumenti dandi plebi Romanae di AE 1893, 73. Il frequente uso del termine plebs secondo l'accezione più larga, indicante cioè genericamente la popolazione di Roma con l'esclusione degli ordini privilegiati, fa spesso sentire necessarie, per la designazione dell'insieme dei cittadini gratificati, più esplicite perifrasi : in una dedica a Tito (ILS 6045) i cittadini gratificati sono designati come plebs urbana quae frumentum publicum accipit, quasi come, nel cap. 15 delle Res Gestae, sono indicati i beneficiari del congiario del 2 a.C. (plebs quae tum frumentum publicum accipiebat); in Front., princ. hist. p. 210 Naber compare l'espressione plebs frumentaria. In virtù delle oscillazioni del termine plebs, alla nostra interpretazione non può obbiettarsi il fatto che altrove in Flavio Giuseppe espressioni in qualche modo comparabili a τὸ κατὰ τὴν Ψώμην πληθος (ἐπὶ Ψώμης τὸ πληθος in b.I. IV 606; oppure anche Ψωμαίων τὸ πληθοs in a.I. XIX 272) non sembrano doversi riferire esclusivamente ai cittadini gratificati. - La possibilità che l'espressione di Flavio Giuseppe si riferisca alla sola plebe frumentaria era stata ammessa anche da G. Rickman, 1980, p. 232, il quale l'ha tuttavia scartata per ragioni a me non chiare: « I believed that when read in context the intention of the passage is clearly in favour of the latter translation [i.e. $\tau \delta \pi \lambda \tilde{\eta} \theta os = intera popolazione]$ ».

- 45. Front., princ. hist. p. 210 Naber.
- 46. Plin., paneg. 28, 4: paulo minus, patres conscripti, quinque milia ingenuorum fuerunt, quae liberalitas principis nostri conquisiuit inuenit adsciuit; 51, 3-5: hinc immensum latus circi templorum pulchritudinem prouocat, digna populo uictore gentium sedis, nec minus ipsa uisenda, quam quae ex illa spectabuntur, uisenda autem cum cetera specie, tum quod aequatus plebis ac principis locus, siquidem per omne spatium una facies, omnia continua et paria, nec magis proprius spectanti Caesari suggestus quam propria quae spectet. Licebit ergo te ciuibus tuis inuicem contueri; dabitur non cubiculum principis sed ipsum principem cernere in publico, in populo sedentem, populo cui locorum quinque milia adiecisti. Auxeras enim numerum eius congiarii facilitate maioremque in posterum suscipi liberalitatis tuae fide iusseras; ILS 286: imp. Caesari | diui Neruae f. | Neruae Traiano | Aug. Germanico | Dacico pontifici | maximo tribunic. | pot. VII imp. IIII cos. V p.p. | tribus XXXV | quod liberalitate | optimi principis | commoda earum etiam | locorum adiectione | ampliata sint.
- 47. Plin., n.h. XVIII 89 : similago e tritico fit, laudatissima ex Africo.
- 48. Sulle frumentazioni come unità di misura del frumento pubblico, mi permetto di rinviare a F. De Romanis, 1996.
- 49. Plut., Caes. 55. Nel 170 a.C., gli ambasciatori cartaginesi promettono 1.000.000 di modii di grano duro e 500.000 di orzo; gli ambasciatori di Masinissa 1.000.000 di modii di grano duro : Liu. XLIII 6, 11; 13. Di entità inferiore sono alcuni precedenti invii di grano duro quantificati da Livio: nel 200 a.C., Cartagine invia 400.000 modii di grano duro; Masinissa 200.000 modii di grano duro e 200.000 modii di orzo: XXXI 19, 2; 4; nel 198 a.C., Masinissa invia 200.000 modii di

grano duro : XXXII 27, 2; nel 191 a.C., Masinissa invia 800.000 modii di grano duro e 550.000 di orzo ; i Cartaginesi inviano 750.000 modii di orzo e un numero di migliaia di modii di grano duro che la tradizione manoscritta ha purtroppo smarrito : XXXVI 4, 5; 8.

- 50. Bell. Afric. 97; Plut., Caes. 55.
- 51. G. Rickman, 1980, p. 233.
- 52. Front., de contr. agr. p. 53 L, citato supra nt. 41. L'espressione di Frontino andrà accostata a quella liviana (Liu. XLIII 6, 11) tritici deciens centum milia et hordei quingenta ad mare deuecta habere.
- 53. Edict. de pret. 17, 2-4: raede in solito onere per passus (mille) (denarii) (duodecim), uectura carri onusti ad pond<0> m[ille] ducenta per passus mille [(denarii) uiginti], uectura camelli onus(ti) ad po(ndo) sesce[nta] per passus mille (denarii) <0cto>; 35, 1: ab Alexandria Romam in k(astrensi) mo(dio) uno (denarii) sedecim.
- 54. Tab. Peut. seg. III : Cirta colonia XII ad palmam XXV ad uillam Sele XXX Rusicade. I manoscritti di Plinio (n.h. V 22) indicano XLVIII (milia) come distanza da Rusicade a Cirta, distanza che sarebbe addirittura inferiore a quella della strada moderna (all'incirca 88 km).
- 55. Posto che il solitum onus cui si riferisce l'editto sia quello fissato in CTh VIII 5, 8; 28; 30; 47.
- 56. Plin., pan. 29-31.
- 57. Epict. I 10.
- 58. IEph 211 : [- διὰ] | [τὸ] μέγεθ[ος τῆς λαμπροτάτης?] | ύμῶν πό[λεω]ς καὶ τὸ πλίηθος] |τῶν οἰκούντων παρ' ὑμεῖ[ν·-] |πρόδηλον δὲ ὅτι καὶ ὑμεῖς εὐγνω|μόνως χ[ρ]ήσεσθε τῆ τοιαύτη συν χωρήσει λογιζόμενοι ὅτι ἀναγκαῖον |πρῶτον τῆ βασιλευούση πόλει ἄφθονον |εἶναι τὸν π[ρ]ὸς τὴν ἀγορὰν παρασκευα|ζόμενον [κ]αὶ ἁθροιζόμενον πανταχό |θεν πυρόν, ἔπειθ' οὕτως καὶ τὰς άλλας πόλεις εὐπορεῖν τῶν ἐπιτηδείων. | εἰ μὲν οὖν ὁ Νεῖλος φαίνοιτο, ὥσπε[ρ] |εὐχόμε[θ]α, παρέχων ἡμεῖν τῆς ἀνό|δου τὸ σύνηθες καὶ γεωργοίτο] παρὰ Αἰγυπτίοις ἄφθονος δ πυρός, | καὶ ὑμ[ε]ῖς ἐν πρώτοις μετὰ τὴν πα|τρί[δα ---]. Sul documento, soprattutto M. Wörrle, 1971, p. 325-340. L'interpretazione dell'iscrizione che presentiamo qui - in qualche punto divergente da quella di Wörrle – è stata più ampiamente argomentata in una seduta del seminario de « La cultura del mare » tenuto presso l'Ecole française de Rome, ai cui atti (cf. F. De romanis, 2002, P. 287-298), si rinvia.
- 59. Ael. Ar., Rom. 118.
- 60. IvTral 77; 80; 145.
- 61. SEG XI 491.

62. Con questa nuova disponibilità di grano egiziano potrebbe in parte spiegarsi la più frequente menzione di σιτονίαι nella documentazione epigrafica di Asia minore, su cui J.H.M. Strubbe, 1987, p. 45-82; J.H.M. Strubbe 1989; cfr. spec. p. 101: « the largest number of attestations date from the second and third centuries A.D. »

63. CIL VIII 5351 = ILAlg I 285 : T. Flauio T. f. Quir. Macro | IIuir. flamini perpe|tuo Ammaedarensium | praef. gentis Musulamio|rum curatori frumenti | comparandi in annona[m] | urbis facto a diuo Nerua Tra|iano proc. Aug. praediorum | saltum [Hip]poniensis et Theuestini | proc. Aug. prouinciae Siciliae | munici[pes] municipi ; ILAlg I 3992 : T. Flauio T. f. Quir. Macro | IIuir. flamini perp. Am | maederensium praef. gentis | Musulamiorum | curatori frumen[ti] comparandi in | annona(m) urbis facto a diuo Nerua | Tra[ia]n. Aug. | proc. Aug. a[d pra]edia saltus Hipponi[en]s. | et Theue[st]ini proc. prouinc[i]ae S[ic]i|liae collegium Larum Caesaris n. | et liberti et familia item conduc|tores qui in regione Hipponi[ensi]|consistent. Forse, la correzione di consistent in consistunt non è necessaria : per un analogo uso del futuro, cfr., p.es., CIL VI 1035 = ILS 426 (inuehent), su cui cfr. A. Giardina, 1989, p. 290.

64. M. Christol, 1994, p. 297-299, con opportuno richiamo (p. 298, nt. 20) all'ufficio di ἐπιμελητῆς εὐθηνίας ἐν τῷ πολέμῳ τῷ Παρθικῷ τῆς ὅχθης τοῦ Εὐφράτου testimoniata in ILS 9471.

65. Si trovano (soprattutto) in Numidia le terre del riccone inventato da Eumolpo, che perde 2 000.000 di sesterzi con un solo naufragio (somma modesta a confronto dei 30 000 000 persi da Trimalchio : Petr., Sat. 76) e che complessivamente possiede, in Africa, un patrimonio in terre e crediti pari a 30.000.000 di sesterzi : Petr., Sat. 117.

66. CIL VIII 5384 = 17 500 = ILAlg I 323 : Saturn|ina Ti.|Claudi|Cae. uil.|uix. a. XXX| et Venu|sta f. ui.|a. XV h.| e. s. ; CIL VIII 5383 = ILAlg I 324 : Ianuari.| saltuarius| Neronis Ca[e.]| Aug. ser. uix. a. | XXX h. s. e.

67. ILAlg I 3885 : [Imp. Caesare Vespasiano Aug. pont. max. trib. pot. VII imp. XVI p.p. cos. VII] | [I]mp. T. C[aesa]r[e] Ves | pasia[no] Aug. f. | imp. X [pon]t. tri[b.] | [p]ot.[V] ϵ [os. V] | Caesar[e Au]g. f. Domi | tiano ϵ [os. IIII | [I]ec. [MI[I] Auc.] [Q.] Ecn[ati]o Cato | [leg. Aug. pr]o pr. | XX[XI ?].

68. IRT 395: imp. Caes. diui Marci | Antonini Pii Ger. Sarm. | fil. diui Commodi frat. | diui Antonini Pii | nep. diui Hadriani pro | nep. diui Traiani Part. | abnepoti diui Neruae | adnepoti | L. Septimio Seuero Pio Pertina | c[i] Aug. Arab. Adiab. Parth. | max. pont. max. trib. pot. | XII imp. XI cos. III p.p. procos. | p[ro]pagatori imperi ob cae | l[est]em in se indulgentiam eius | D. Cl[o]dius Galba proc. reg. The | uestinae et Hipponensis et proc. rationis priuat[a]e | per Flaminiam Aemiliam | Liguriam; IRT 424: [Imp. Caes. Seueri Aug. f. diui] | Marci [Antonini Pii Ger.] | Sarm. nep. [diui Antonini] | Pii pronepoti [diui Hadri] | ani abnepoti di[ui Traiani] | Parth. et diui Ner[u]ae ad | nepoti M. Aurelio | Antoni[no Pi]o Felici | trib. potest. VII cos. desg. II | procos. propagatori imp. | ob caelestem in se | indulgentiam eius | D. Clodius Galba proc. | reg. Theuestinae et Hipponen | sis et proc. rationis pri | uatae per Flaminiam | Aemiliam Liguriam. È

probabile che in queste dediche, poste tra il dicembre 203 e il dicembre 204, le funzioni equestri siano ricordate in ordine cronologico e che dunque il personaggio sia stato procurator reg. Theuestinae et Hipponensis qualche tempo prima: cfr. H.-G. Pflaum, 1960, n. 244 bis.

69. CIL XIV 5351: a[---]|quin[---- proc. regio]|nis Thebes[tinae| p]roc[u]r.| annonae O[s]tiensis| praef. alae equit. cons.| tribuno cohortis I Campanor.| praef. cohortis IIII| Gallorum| collegium fabr.| tignuar.; AE 1956, n. 123: Ti. Cl. Proculo| Corneliano| praef. coh. II Bra.| trib. coh. mil. Ael.| Dacor. praef. al.| Sulpiciae proc.| prouinc. Syriae| ad rationes putandas| proc. metal. Pannonic.| et Dalmaticorum proc.| kalend. Vegetiani in Hisp.| item ad dilectum cum| Iulio Vero per| Italiam tironum| II leg. Italicae| proc. regionis Theuestinae| proc. IIII p.A.| Inuentus| Aug. lib. tabul.| leg. III Aug.; ILS 391: uictoriae| imp. Caesaris Commodi| Antonini Aug. Pii Felicis| Tyrrhenus lib. proc. reg.| Theuestinae item| Pannoniae superioris| uoto suscepto.

70. ILS 1484: d.m. | M. Vlp. Augg. lib. | Probus proc. prouinc. Pannoniae super. et Africae | reg. Theuest. uixit annis LXXI m. V dieb. XIII | Vlp. M.f. Probitas | priuigna et heres b.m.

71. II.Alg II 665 : M. Claudio Q. f. | Quir. Restituto | proc. Aug. dioece | seos regionis Ha | drumetinae et The | uestinae et ludi | matutini et ad pu | tandas rationes | Syriae ciuitatium | trib. leg. VII Gemi | nae praef. coh. I | Gaetulorum | [...]le[...]r Aug. lib. tabul. | d.d. In base al confronto con II.S 1067 fa risalire all'età di Adriano la procuratela ad putandas rationes Syriae ciuitatium H.-G. Pflaum, 1960, n. 158. Lo stesso studioso spiega la particolarità dell'espressione procurator Augusti dioeceseos regionis Hadrumetinae et Theuestinae con la contemporaneità delle funzioni di procurator dioeceseos Hadrumetinae e di procurator regionis Theuestinae, escludendo che la congiunzione possa indicare una successione delle due funzioni, come invece è sicuramente il caso, per due volte, nelle linee successive della stessa iscrizione. In senso diverso, per una successione nel tempo delle funzioni di procurator dioeceseos regionis Theuestinae e procurator dioeceseos regionis Hadrumetinae, cfr. M. Christol, 1999, p. 73-79.

72. Cfr. infra, nt. 75.

73. M. Christol, 1999, p. 74: « [...] si l'on a connu une regio Thevestina et une regio Hipponiensis, celles-ci ont suivi un sort commun, en étant constamment regroupées sous l'autorité du même procurateur équestre. Ce sont seulement les variations de la nomenclature de la circonscription qui ont pu laisser supposer qu'elles avaient parfois pu subir une dissociation ».

74. Il personaggio è detto proc. ddd. Auggg. nnn. tractuus Numidiae a frumentis in una iscrizione dal uicus Maracitanus, nei pressi di Zama Regia: ILTun 575 = AE 1942/43, 105: L. Iulio L. fil. Pap. | Victori Modia | no e.u. proc. ddd. | Auggg. nnn. trac | tuus Numidiae | a frumentis ob | eximiam erga se | beneuolentiam | [et] integritate[m]; e più semplicemente proc. Auggg. nnn. in un'iscrizione da Thagaste, cfr. CIL VIII 5145 = ILAlg I 875: L. Iul[io...] | Papi[ria] | Vict[ori] | Modi[ano] | e.u. | proc. Au[ggg. nnn.] | splendi[dissimus] | ordo mu[nicipii] | Thagas[tensium] | patro[no d. d.].

75. ILS 1438 : L. Iulio Victo<r>
[1] | Modiano u. e. proc. | Auggg. nnn. per Nu|midiam u. a. proc. trac|tus Theuestini | Fortunatus Vindex | et Diotimus Auggg. | lib. adiut. tabul. | fusae amore eius | semper et digna|tione protecti. Esiterei ad affermare che le competenze di L. Iulius Victor Modianus si estendessero fino a Thagaste o a Zama Regia, come si è talvolta dedotto dalle iscrizioni onorarie colà dedicategli. Le ragioni della dedica da Thagaste (CIL VIII 5145 = ILAlg I 875) si connettono al ruolo di patronus del municipio svolto dal personaggio ; la dedica da Zama Regia (ILTun 575 = AE 1942/43, 105) è, sì, giustificata da beneuolentia e integritas dimostrata dal procurator tractus Numidiae a frumentis nei confronti degli ignoti dedicanti, ma ciò può spiegarsi in maniera diversa che con una pertinenza all'amministrazione del procurator tractus Numidiae a frumentis del grano pubblico riscosso nei pressi di Zama Regia.

76. ILS 9017: M. Herennio M. fil. Qu[ir. Victo]|ri u. e. proc. Augg. nn. ad fu[sa fru]|menti et res populi per tr[actum] | utriusque Numidiae pro[c. regio]|num sacrae urbis proc. [XX heredi]|tatium per Vmbriam Tu[sciam Pice]|num et tractum Cam[paniae proc.] |ad studia aduocato [fisci ...] |dec. et IIIu. IIII c[oloniar. praef.] | [i]uri d. col. Rusica[densis - - - sace]rdoti [- - -. Per l'integrazione fu[sa, cfr. H. G. Pflaum, 1956, p. 315-318.

77. Sono questi gli anni che porteranno al septem annorum canon, cfr. F. De Romanis, 1996.

78. ILS 5872 : ex auctoritate| imp. Caesaris| Traiani Hadri|an. Aug. pontes| uiae nouae Rusi|cadensis r.p. Cir|tensium sua pecu|nia fecit Sex. Iulio| Maiore leg. Aug.| leg. III Aug. pr. pr. ; ILS 5873 : ex auctoritate| imp. Caesaris Traiani| Hadriani Aug.| uia noua a Cirta Rusicadem| strata per| possessores| territori| Cirtensium.

79. CIL VIII 10311 : C. Velleio | Paterculo | leg. Aug. | leg. III Aug. | XXIX.

80. Per i panegirici di Frontone ad Adriano, cfr. Fronto, ep. ad Marc. II I, I.

81 .Id., ep. II 11.

82. CIL VIII 22406: imp. Caes. | diui Trai. | Parthici fil. | diui Ner. nep. | Trai. Hadr. | Aug. p.m. tr. | pot. VIII cos. | III procos. | [—; 10363: imp. Caes. diui | Tra. Parthici | fil. diui Ner. | nep. Tra. Ha | dr. Aug. p.m. | tr. pot. VIII | cos. III procos. | a Sitifi mil. | passus VI. Cfr. P. Salama, 1080, p. 101-133, spec. 127.

83. ILS 5961 : termini positi inter | Igilgilitanos in | quorum finibus kas|tellum Victoriae| positum est et Zimiz.| ut sciant Zimizes| non plus in usum| se haber. ex aucto|ritate M. Vetti La|tronis proc. Aug.| qua in circuitu| a muro kast. p.| D pr. LXXXIX Tor|quato et Libone cos.; 5960 : ex indulgen|tia imp. Caes. Had|riani Aug. fines| adsignati gen|ti Numidarum| per C. Petroni|um Celerem| proc. Aug. pro.| [M. C]aes[ariens. Cfr. D.P. Kehoe, 1988, p. 206-207.

84. CIL VIII 10960 = 22199 : imp. Caesar | diui Traiani | Parthici fil. | diui Neruae nep. | Traianus | Hadrianus Aug. | pontifex max. | trib. pot. XIII | cos. III p.p. | uiam a Simit[tu] | usq. Thabracam f. | I. Sotto Antonino Pio, lo

sviluppo della rete viaria d'Africa continua con la uia a Mileuitanis (ILS 5874) e e la uia per Alpes Numidicas (ILS 9374).

85. H. Halfmann, 1986, p. 192-193.

86. G. Rickman, 1971, p. 137-140; J. Borchhardt, 1975, p. 66-74, che in base alla pettinatura della raffigurazione di Sabina a Myra data gli horrea al 130: l'iscrizione di Myra, integra, menziona il terzo consolato di Adriano (ILS 5908: horrea imp. Caesaris diui Traiani Parthici f. diui Neruae nepotis Traiani Hadriani Augusti cos. III); frammentaria è invece quella di Patara (CIL III 12129 = TAM II 397).

87. CIL VIII 7960 = ILAlg II 5 : Genio coloniae | Veneriae Rusicadis | Aug. sac. | M. Aemilius Ballator | praeter X m. n. quae in | opus cultumue theatri | postulante populo de|dit statuas duas Geni|um patriae n. et Anno|nae sacrae urbis sua | pecunia posuit ad | quarum dedicatio|nem diem ludorum | cum missilibus edidit | l. d. d. d.

88. ILS 5910: pro magnificentia temporum | principum maximorum domi|norum orb[i]s Valentiniani et | Valenti[s] semper Augg. horrea | ad securitatem populi Romani | pariter ac provincialium con|structa omni maturitate | dedicavit Publilius Caeionius | Caec[i]na Albinus u. c. cons. | sexf. p. N. Cons. — La duplice funzione che il grano stoccato negli horrea di Rusicade è chiamato a svolgere — garantire la securitas tanto della popolazione di Roma quanto dei provinciali africani — richiama la nota vicenda del proconsole Hymetius (Amm. XXVII, 1, 17-18), che nella stessa epoca di Valentiniano I vendette ai Cartaginesi vessati dalla carestia, al prezzo di dieci modii al solido, il grano stoccato negli horrea populo Romano destinata, ricomprandolo poi, in congiuntura più favorevole, a trenta modii il solido. È evidente che quello adottato da Hymetius non è un escamotage straordinario, ma è piuttosto la procedura normalmente seguita negli inverni in cui il prezzo del grano in Africa saliva oltre misura.

8g. H.A., C 17, 7.

90. Ibid. 17, 8.

91. CTh XI 28, 13: idem AA. Venantio com. r. p. breues, quos spectabiles ac probatissimi nobis uiri ac † palatinorum sacrarum [ad palatinorum sacrarum Godefroy; ad palatina priuatarum sacrarumue Mommsen] uel ad praetoriana scrinia detulerunt et professionis modum eum, qui breuibus sedit, scribi uolumus, eum uero qui recisus est de chartis publicis iubemus auferri. unde secundum fidem polyptychorum per prouinciam proconsularem nouem milia duas centurias iugera centum quadraginta unum in soluendo et quinque milia septingentas centurias iugera centum quadraginta quattuor semis in remouendis, per prouinciam uero Byzacenam in praestanda functione septem milia quadringentas sexaginta centurias iugera centum octoginta, septem milia sescentas quindecim uero centurias iugera tria semis in auferenda constat adscribta, ut circa eos, quibus conlocata ac releuata sunt praedia, ad securitatem perpetuae proprietatis intermina possint aetate seruari. de his uero, quae edictis pendentibus nondum

sunt certis adsignata personis, rectores prouinciarum decernimus prouidere, ut manentibus remediis, quae fides supra dicta adtribuit, idoneis conlocentur. dat. X kal. mart. Rau. Honor. XIII et Theod. X AA. conss.

- 92. Discussione e bibliografia in C. Lepelley, 1967, articolo ripubblicato, in forma rivista e sviluppata in C. Lepelley 2001, p. 217-232. Le ulteriori citazioni di questo lavoro si riferiranno a quest'ultima versione.
- 93. W. Barthel, 1911, p. 50-51.
- 94. S. Mazzarino, 2002, p. 353, nt. 95. Nella pars Orientis, CTh XI 28, 9, sempre in tema di indulgentiae, è inviata al praefectus praetorio, al comes sacrarum largitionum, al praepositus sacri cubiculi e ai rectores prouinciarum.
- 95. Pur proponendo una restituzione ad palatinorum sacrarum uel ad praetoriana scrinia, Godefroy (con riferimento a CTh VI 30, 18 e XI 7, 17) intende l'espressione come comunque comprensiva degli scrinia del comes sacrarum largitionum e del comes rei priuatae, oltre che, naturalmente, del praefectus praetorio : « Eosque breves [...] partim ad scrinia Palatinorum sacrarum, partim ad praetoriana scrinia detulerant. Nempe enim tributa quaedam ad scrinia Praefecti Praetorio [...] partim ad scrinia Comitis S.L. vel R.P. (unde & haec lex inscripta Comiti R.P.) sic enim hic legendum, Ad Palatinorum sacrarum, scrinia videlicet $\dot{\alpha}\pi\dot{\delta}$ τοῦ κοινοῦ ». Sempre presupponendo che i breues siano stati inviati a praefectus praetorio, comes sacrarum largitionum e comes rei priuatae, Mommsen dubitativamente (« fortasse ») suggerisce una correzione più pesante e più esplicita: ad palatina priuatarum sacrarumue uel ad praetoriana scrinia. Ultimamente R. Delmaire, 1989, p. 165, ritorna alla lettura di Godefroy, ma la intende in maniera tale da escludere gli scrinia del comes rei priuatae tra i destinatari dei breues.
- 96. R. Delmaire, 1989, p. 165 : « [...] la loi a pour effet de rectifier l'imposition fiscale sur la base de l'enquête sur la solvabilité des terres et cela implique que ces registres sont expédiés aux services intéressés par les levées fiscales, office prétorien et office des SL pour les tituli largitionales. Même si cette enquête concerne les terres de la RP, l'office du CRP n'est pas ici concerné dans la mesure où ce ne sont pas des pensiones qui sont en cause mais les impôts ordinaires ».
- 97. CTh XI 1, 31, cfr. infra, nt. 112.
- 98. Di cui non si può escludere un'identificazione con quella portata a termine nel 422, cfr. infra.
- 99. CTh X 3, 7, cit. infra, nt. 118.
- 100. CTh XI 28, 6: idem AA. Macrobio procons. Afric. considerantes Africae deuotionem usque in initium fusionis quintae uniuersa reliqua, quae tam ad arcam sublimium potestatum quam ad largitiones pertinent, relaxari praecipimus. priuatae quoque rei debita similiter relaxamus chartis abolitis, quibus debita publica continentur. dat. vII kal. iul. Rau. e Varana cons.

101. D. Fushöller, 1979, p. 383 : « Unter Berücksichtigung der Bewirtschaftungsmöglichkeiten der Antike war schätzungsweise nur ein Fünftel der zur Zeit Hadrians wirtschaftlich erschlossenen Fläche von rund 100.000 km², also nur etwa 20.000 km², nach den klimatischen, hydrographischen, morphologischen und pedologischen Gegebenheiten für eine agrarische Landnutzung geeignet. Von den kultivierbaren Flächen dürften wiederum nur etwa die Hälfte bis drei Viertel, also 10.000-15.000 km² oder 10-15 % der von der Landeserschließung erfaßten Gesamtfläche, tatsächlich in agrarwirtschaftlicher Nutzung gewesen sein ». Lo stesso studioso, in un lavoro inedito dal titolo Die kultivierten Flächen in Africa Proconsularis und Numidia in nachhadrianischer Zeit, stima nell'ordine del 30-35 % l'espansione della superficie coltivata intervenuta tra l'età di Adriano e il IV secolo (ringrazio vivissimamente il prof. D. Fushöller per avermi cortesemente messo a disposizione il suo lavoro).

102. C. Lepelley, 2001, p. 229: « Dans les années 1960, sur 91.000 km², environ 50.000 étaient cultivés ou plantés en arbres fruitiers et vignes, soit à peu près une proportion de 5/9. La statistique de 422 nous donne, on l'a vu, pour les domaines impériaux, 8.322 km² cultivés sur un total de 15.052 km², soit également une proportion d'à peu près exactement 5/9. Si l'on admet que les domaines impériaux ne comprenaient pas les plus mauvaises terres, on doit constater que la mise en valeur des terres était un peu moins satisfaisante sous Honorius que de nos jours ». Tuttavia, lo stesso studioso riconosce (ibid.) che « les statistiques modernes comptent comme cultivées des terres très médiocres et au rendement dérisoire ». Per una critica a eccessivi, pregiudiziali ottimismi circa la produttività agricola dell'Africa romana, cfr. B.D. Shaw 1995.

103. C. Lepelley, 2001, p. 224.

104. Nou. Val. XXXIV 2: igitur intra Numidiam prouinciam ex desertis locis, de quibus, sicut celsitudinis tuae suggestio loquitur, nihil emolumenti accedit, honoratis et possessoribus, quos praediximus, XIII milia fere centuriarum sub quinque annorum uacatione concedimus: duo milia praeterea solidorum, qui ex titulo uicenarum siliquarum, quae per singulas centurias exiguntur, superesse et fisco perire dicuntur, exacta per officium magnitudinis tuae ad arcam praetorianam deferri praecipio, ut hostili uastitate nudatis atque depulsis ad eandem summam, quemadmodum iuxta merita personarum per ordinem annis singulis diuidi debeant, pro tua moderatione decernas.

105. Poiché queste terre, pagando 20 siliquae per ciascuna centuria, producono un gettito di 2.000 solidi, è evidente che si estendono per $2.000 \times 24 = 48.000 : 20 = 2.400$ centurie.

106. È probabile che anche dalla Sitifensis venisse grano a Roma. Una qualche indicazione circa l'estensione delle superfici accatastate e tassate in Sitifensis può trarsi dal fatto che nel 445 i tributi prefettorali della Numidia ammontano a 4.200 solidi, 1.200 annone militari e 200 capita e quelli della Sitifensis a 5.000 solidi e 50 capita (Nou. Val. XIII pr. 5): rispettivamente, ciò all'incirca corrisponde (E. Stein, 1959, p. 343) a 9.600 e 5.150 solidi.

107. CTh XI 1, 10: idem AA. ad Dracontium uic. Afric. omnes, qui per Africam opulentas desertasue centurias possident, ad integrum professionis modum necessitati publicae satisfaciant. dat. XVI kal. iun. Med. Val.ano et Valente AA. conss.

108. CTh XI 16, 1.

109. C. Lepelley, 2001, p. 223-224: « [...] les terres que notre texte présente comme exemptes d'impôt auraient été abandonnées par leurs exploitants durant les années immédiatement précédentes et il aurait fallu, de ce fait, les rayer, en 422, des registres fiscaux où elles étaient encore mentionnées comme productives. C'est donc l'image d'une terrible désolation que suggère cette interprétation ainsi que celle d'une dégradation extrêmement rapide, puisque les terres indiquées ici comme dégrevées, et supposées abandonnées en peu d'années par leur cultivateurs, écrasés par la charge fiscale, représentent plus du tiers des terres visées par la statistique en Proconsulaire, et plus de la moitié en Byzacène ».

110. C. Lepelley, 2001, p. 231.

111. C. Lepelley, 2001, p. 230.

III2. CTh XI I, 3I: impp. Honor. et Theod. AA. Seleuco ppo. possessor Africanus pro destitutis possessionibus cogitur tributa dependere. quod ne accidat, hac definitione sancimus nullum possessorem neque munificum praedium pro alienis debitis uel destitutione esse detinendum neque eorum praediorum depectione praegrauari, quae ex isdem bonis, quae retinent, nequaquam esse monstrantur. ne ullis praestigiis atque commentis exactio mutiletur. electos igitur inspectores iam nunc censuimus esse mittendos, ut eorum relatione, integro canoni et inlibatae pensitationi sollemni quatenus prouideri debeat, aestimetur. dat. prid. kal. feb. Rau. Honor. VIIII et Theod. V AA. conss. La punteggiatura proposta per l'ultima parte della legge differisce da quella adottata da Godefroy e Mommsen: con Pharr, preferisco non far dipendere da monstrantur la proposizione ne — mutiletur.

113. CTh VI 2, 24; X 3, 7; XIII 6, 9; 11, 15; 16; 17.

114. Godefroy, ad CTh XIII 11, 16 (17): « Prouincia autem in quam hic Peraequator missus [...] videri possit Prouincia Africa, argumento eius quod de Nauicularia functione & praediis nauiculariorum hac ipsa constitutione agitur ».

II5. CTh XIII II, 15: idem AA. Sebastio com. primi ordinis. post alia: si qui aliarum possessionum dominus desertum praedium suum inspici forte uoluerit, uniuersa loca quae possidet etiamsi idonea sunt, peragrari patietur, ut sarcina destitutae possessionis, in quantum inspectio deprehenderit, possit melioribus sociari peraequatoque omni patrimonio nihil de desertis postea conqueratur. tantum enim his praediis aperta et absoluta leuamenta praestamus, quorum aut domini omnino non extant aut paupertate mediocres ipsa tantum praedia habere monstrantur. dat. prid. id. mart. Rau. Honorio A. XI et Constantio II conss.

116. CTh XIII 11, 17: idem AA. Sebastio com. primi ord. post alia: illa, quae ante uiginti retro annos speciali inpetratione diuersis petitionibus inspecta

117. CTh XIII 6, 9: impp. Honor. et Theod. AA. Sebastio com. post alia: naualem haeresim in omnibus uolumus custodiri, ut usque ante uiginti annos quaecumque possessiones sub hastaria sorte distractae sunt et propter contractum publicum nauali fuerant haeresi separatae, si huic oneri ante eas subiacuisse constiterit, rursus ad debitam functionem teneantur obnoxiae. et cetera. dat. prid. id. mai. Rau. Honorio A. XI et Constantio II conss.

118. CTh X 3, 7: impp. Honor. et Theod. AA. Vrsacio com. r.p. post alia: enfyteutici iuris praedia ita locari praecipimus, ut cessante inlustris priuatarum comitis iussione quanta sors in aliis functionibus fuerit subleuata, tanta enim in pensione dematur. illut quoque pari diligentia statuimus, ut, si quis etiam rescribtum de nostris altaribus meruerit alium inspectorem loca debere discutere, subreptio ista uacuetur et illut ualeat, quod probatissimi peraequatoris generalis electio, non specialis et gratiosa forsitan, definiuit ambitio. dat. prid. id. mai. Rau. Honor. A. XI et Constantio II conss.

119. CTh XIII 11, 15, cit. supra, nt. 115.

120. CTh VI 2, 24: idem AA. Sebastio com. si quis desertam possessionem sub peraequationis sorte perceperit, eum a praestatione glebae senatoriae, etiamsi antiquitus hoc onus fundum manebat, alienum esse praecipimus. illa uero praedia, quae naualem sustinent functionem et in desertis huc usque iacuerunt meliore condicione in omnibus titulis conuenit releuari, ut grauis sors pro ea qua resederit portiuncula naualis esse non possit, cum aliis fuerit dispendiis liberata. dat. prid. id. mai. Rau. Honorio A. XI et Constantio II conss.

121. Cfr. nt. precedente.

122. In questo senso potrebbe essere interpretata anche CTh XIII 11, 14 citata infia nt. 128.

123. Cfr. CTh XI 1, 31, cit. supra nt. 112.

124. CTh XIV 2, 4: impp. Honor. et Theod. AA. Palmato pu. cura rectorum prouinciarum corporati urbis Romae, qui in peregrina transgressi sunt, redire cogantur, ut seruire possint functionibus, quas imposuit antiqua sollemnitas. dat. IIII kal. april. R(a)u. Honorio VIIII et Theod. V AA. conss.

125. CTh XIII 11, 13: idem AA. Iohanni ppo. loca, quae praestationem suam implere non possunt, praecipimus adaequari, ut, quid praestare possint, mera fide et integra ueritate scribatur, id uero quod impossibile est e uasariis publicis auferatur. et primo quidem ueteribus dominis adscribi praedia ipsa conueniet, quorum si personae eorumue heredes non potuerint repperiri, uicinos uel peregrinos uolentes, modo ut sint idonei, dominos statuendos esse censemus. in tantum autem omnium animos beneficiis prouocamus, ut id, quod defectae possessioni inspectoris arbitrio adscribitur, biennii inmunitate releuetur, ut nec idonea praedia alterius glebae sarcina in posterum

praegrauentur. dat. VIII id. iun. Rau. Honor. VIIII et Theod. V AA. conss.

126. Poiché la remissione dell'80 % di ogni genere di tributo parte ex indictione decima, O. Seeck, 1919, p. 74-75, anticipa la datazione della legge all'8 maggio 412, quando la decima indizione era ancora in corso. Circa la necessità di questa conclusione io manterrei qualche riserva. Infatti, in mancanza di una formulazione inequivocabile (del tipo, p.es., di ex praesenti duodecima indictione in CTh XI 17, 3) e in considerazione del fatto che la prefettura di Iohannes prosegue fino almeno al 12 giugno 413 (CTh VII 8, 10), non escluderei la possibilità che Onorio abbia concesso quell'indulgentia a posteriori, magari dopo aver constatato che gli introiti fiscali raccolti nelle province di Campania, Tuscia, Picenum, Samnium, Apulia, Calabria nell'anno 411-412 e nella prima parte dell'anno 412-413 ammontavano o tendevano ad ammontare solo a circa il 20 % dell'abituale praestationis modus.

127. CTh XI 28, 7: idem AA. Iohanni ppo. Campaniae, Tusciae, Piceno, Samnio, Apuliae, Calabriae, sed et Brittiis et Lucaniae ex omni praestationis modo, quem antiqua sollemnitas detinebat, quattuor partes iubemus auferri, ita ut ex indictione decima quinque annorum indulgentia contributa partem soluant publicae functionis. ad reparationem sane cursus intra indulgentiae tempus quidquid fuerit postulatum, id solum conferri censuimus. dat. VIII id. Mai. Rau. Lucio u.c. conss.

128. CTh XIII 11, 14: idem AA. Vrsacio crp. peraequationem Agapii in perpetuum manere censemus. dat. IIII non. iul. Rau. Theod. A.VII et Palladio conss.

129. CTh XIV 3, 22 : impp. Honor. et Theod. AA. Palladio ppo. quicumque inl. urbanae sedis uel annonariae potestatis apparitor clandestina fraude pistorem concusserit, accusatus adque convictus perpetuis paneficii nexibus addicatur. et cetera. dat. VII kal. ian. Rau. e Honor. A. XI et Constantio II u. c. conss. ; XIV 4, 9 : impp. Honor. et Theod. AA. Palladio ppo. post alia : ad excludendas patronorum caudicariorum fraudes et Portuensium furta mensorum unus e patronis totius consensu corporis eligatur, qui per quinquennium custodiam Portuensium suscipiat conditorum, clandestinum ad collegas digma missurus, ne quid ex specie fraus occulta uectorum pessimae qualitatis inmutet. cui praemia ista deferimus, ut, si optima fide administrauerit munus iniunctum, post expletas lustralis sollicitudinis metas comitiuae tertii ordinis honore cumuletur idque non iam ex codicillis nostris, sed constituti istius consequatur indulto ; deprehensus in fraude amisso patrimonio ad pistrini etiam munia prima reuocetur. illud etiam decernimus, ne in singulos tres primos patronos corporum singulorum uir clarissimus pf. ann. ius habeat corporalis iniuriae nam sufficit in delinquentem illustris urbani censura iudicii. dat. VII kal. ianu. Rau. Honor. A. XI et Constantio II u. c. conss.

130. CTh VIII 8, 9: idem AA. Palladio ppo. siue ex praetoriano officio siue inl. comitiuae sedis largitionum nec non et rei priuatae nostrae uel ex quacumque apparitione ad quamcumque necessitatem profligandam quis fuerit destinatus, sciat intra anni metas debere collectis ratiociniis ad proprium iudicem remeare eique suam efficaciam ostendere, quid eius instantia exactum fuerit quidue in debitis habeatur uel penes quos resederit uel cuius culpa aut causa in eadem prouincia fuerit derelictum. quod si exacto spatio anni eius regionis uisceribus

praedator insidens deprehensus fuerit remorari, tunc absolutus cingulo militia abicietur, primoribus eiusdem militiae decem librarum auri multa proposita. sin redire dissimulet, ligatus ferreis nexibus cura prouincialis officii sub elogio ad debitum mittatur examen nec ei liberum sit, ut hoc se priuilegio aut occasione defendat, quod sibi aliud negotium uel aliam necessitatem post iniunctam esse causetur, cum isdem licentiam auferamus in eadem prouincia iterare exactionem. et cetera. dat. X kal. oct. Rau. d. n. Theodosio a. VII et Palladio conss.

131. CTh XI 28, 12: idem AA. Palladio ppo. praeter censuales [cursuales Gothoffedus] functiones Campania, quam et uetustatis grauior onerat adscriptio et post hostium uastauit incursio, peraequatis territoriis nonam partem tantummodo praeteriti assis publicarum toleret functionum. Picenum uero et Tusciam suburbicarias regiones septimam tributorum ad supputationem professionis antiquae per uniuersos titulos iubemus agnoscere, ut reciso antiqui census onere is tantum modus, quem superius comprehendimus, chartis publicis inseratur, hac condicione, ut omnis super desertorum nomine querella in posterum conquiescat. dat. XVII kal. dec. Rau. Honor. XII et Theod. VIII AA. conss.

132. CTh XIV 4, 10: idem AA. Palladio ppo. suariis pecuarii iungantur [...] per quinque autem menses quinas in obsoniis libras carnis possessor accipiat [...] quattuor milia sane obsoniorum, amputatis superfluis ac domus nostrae perceptionibus, diurna sublimitas tua decernat, quibus copiis populus animetur. dat. IIII kal. aug. Rau. Monaxio et Plinta conss.

133. CTh XIV 4, 4; 10; Nou. Val. XXXVI. Cfr. S. Mazzarino, 2002, p. 180-205.

134. Sebbene non si debba dimenticare che nei decenni successivi al 452 le derrate alimentari inviate a Roma dalle province dovettero subire riduzioni anche più drastiche: nel 452, il canon suarius della Lucania è ancora di 6.400 solidi (Nou. Val. XXXVI); in età teodericiana (Cass., Var. XI 39), l'as publicus di Lucania e Bruttii ammonta a soli 1.200 prima e a 1.000 solidi poi.

135. CTh XI 28, 5: impp. Honor. et Theod. AA. honoratis et possessoribus per Afric. reliquorum ex fiscalibus titulis cuncta debita nostrae mansuetudinis indulgentia subsequatur. et cetera. dat. VII kal. dec. post cons. Hon. VIII et Theod. III AA. (per la datazione, cfr. O. Seeck, op., p. 320); CTh XI 28, 6, cit. supra, nt. 100.

136. CTh XVI 5, 52.

137. Alle costituzioni sopra citate si aggiungerà, per quanto riguarda l'aurum tironicum, CTh VII 13, 20 (da datarsi, con O. Seeck, 1919, p. 73; 320, all'8 febbraio 411) con le eccezioni per coloro che in Italiae siue urbis solo barbara uastitate depulsi sunt.

138. È tuttavia il caso di notare come a seguito della ricognizione di Sebastius si prevedano riassegnazioni di desertae possessiones (o deserta praedia), gravate da gleba senatoria o naualis functio : CTh VI 2, 24, cit. supra, nt. 120.

139. Claud., bell. Gild. I 62-63.

Bibliografia

- Bagnall R. S., 1985, « Agricultural Productivity and Taxation in Later Roman Egypt », Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 115, p. 289-308.
- Bagnall R. S., 1993, Egypt in Late Antiquity, Princeton, Princeton University Press.
- Barthel W., 1911, « Römische Limitation in der Provinz Africa », Bonner Jahrbücher, 120, p. 39-126.
- Borchhardt J., 1975, Myra. Eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit, Berlin, G. Mann.
- Beloch K. J., 1886, Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt, Leipzig, Dunker & Humbolt.
- Butzer K. W., 1976, Early Hydraulic Civilization in Egypt. A Study in Cultural Ecology, Chicago, University of Chicago Press.
- Chassinat E., 1931, Le Temple d'Edfou, VI, Le Caire, Institut Français d'Archéologie Orientale.
- Christol M., 1994, « Le blé africain et Rome. Remarques sur quelques documents », in Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut-Empire, Actes du colloque international de Naples (14-16 février 1991), Naples-Rome (Coll. Centre Jean Bérard 11, Collection de l'EFR, 196), p. 295-304.
- Christol M., 1999, « La subdivision de l'administration domaniale et financière en Afrique romaine : des limites de la procuratelle d'Hadrumète à celles de la province de Byzacène », in C. Lepelley, X. Dupuis (edd.), Frontières et limites géographiques de l'Afrique du Nord antique : hommage à Pierre Salama. Actes de la table ronde réunie à Paris les 2 et 3 mai 1997, Paris, Publications de la Sorbonne, p. 71-86.
- Delmaire R., 1989, Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du Ive au vie siècle, Rome, École française de Rome.
- De Romanis F., 1996, « Septem annorum canon. Sul canon populi Romani lasciato da Settimio Severo », Rendiconti Accademia dei Lincei, s. 9, v. 7, p. 133-159.
- De Romanis F., 2002, « Gli horrea dell'Urbe e le inondazioni d'Egitto. Segretezza e informatzione nell'organizzazione annonaria imperiale », in J. Andreau, C. Virlouvet (edd.), L'information et la mer dans le monde antique, Rome, École française de Rome (Collection de l'EFR, 297), p. 279-298.
- Despois J., 1958 L'Afrique du Nord, I, Paris, Presses Universitaires de France.
- Fushöller D., 1979, Tunesien und Ostalgerien in der Römerzeit. Zur historischen Geographie des östlichen Atlasafrika vom Fall Karthagos bis auf Hadrians Limesbau, Bonn, Habelt.

- Garnsey P., 1988, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World: Responses to Risk and Crisis, Cambridge, Cambridge University Press.
- Gascou J., 1989 « La table budgétaire d'Antaeopolis (P. Freer 08.45 c-d) », in Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, IV^e-VII^e siècles, Paris, Lethielleux, p. 279-313.
- Geraci G., 1994, « L'Egitto provincia frumentaria », in Le ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu'au Haut-Empire, Actes du colloque international de Naples (14-16 février 1991), Naples-Rome (Coll. Centre Jean Bérard 11, Collection de l'EFR, 196), p. 279-293.
- Johnson A. Ch./West L. C., 1949, Byzantine Egypt : Economic Studies, Princeton, Princeton University Press
- Halfmann H., 1986, Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich, Wiesbaden, F. Steiner Verlag.
- Kehoe D. P., 1988, The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Lepelley C., 1967, « Déclin ou stabilité de l'agriculture africaine au Bas-empire ? À propos d'une loi de l'empereur Honorius », Antiquités Africaines, 1, p. 135-144.
- Lepelley C., 2001, Aspects de l'Afrique romaine : les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari, Edipuglia.
- Lo Cascio E., 1997, « Le procedure di recensus dalla tarda repubblica al tardo antico e il calcolo della popolazione di Roma », in La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde (Rome. 25, mars 1994), Roma, École française de Rome, p. 3-76.
- Mazzarino S., 2002 (rist.), Aspetti sociali del quarto secolo, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli.
- Münzer F., 1897, Beiträge zur Quellenkritik der Naturgeschichte des Plinius, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung.
- Pavis d'Escurac H., 1976, La préfecture de l'annone service administratif impérial d'Auguste à Constantin, Rome, École française de Rome.
- Pflaum H. G., 1956, « At fusa per Numidiam », Revue Africaine, 100, p. 315-318 (= Afrique romaine. Scripta varia, I, Paris, L'Harmattan, 1978, p. 113-116).
- Pflaum H.-G., 1960, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-empire romain, Paris, P. Geuthner.
- Picard G. C., 1956, « Néron et le blé d'Afrique », Cahiers de Tunisie, 4, p. 163-173.
- Rickman G., 1971, Roman Granaries and Store Buildings, Cambridge, Cambridge University Press.
- Rickman G., 1980, The Corn Supply of Ancient Rome, Oxford, Clarendon Press.

- Rowlandson J., 1996, Landowners and Tenants in Roman Egypt. The Social Relations of Agriculture in the Oxyrinchite Nome, Oxford, Clarendon Press.
- Salama P., 1980, « Les voies romaines de Sitifis à Igilgili. Un exemple de politique routière approfondie », Antiquités Africaines 16, p. 101-133.
- Schlott A., 1969, Die Ausmasse Ägyptens nach altägyptischen Texten, Diss. Tübingen.
- Seeck O., 1919, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.
- Shaw B. D., 1995, Environment and Society in Roman North Africa: Studies in History and Archaeology, Aldershot, Variorum.
- Stein E., 1959, Histoire du Bas-Empire, I, Paris, Desclée de Brouwer.
- Strubbe J. H.M., 1987, « The Sitonia in the Cities of Asia Minor under the Principate », Epigraphica Anatolica, 10, p. 45-82.
- Strubbe J. H.M., 1989, « The Sitonia in the Cities of Asia Minor under the Principate », Epigraphica Anatolica, 13, p. 99-121.
- Vera D., 1992, « Conductores domus nostrae, conductores privatorum. Concentrazione fondiaria e redistribuzione della ricchezza nell'Africa tardoantica », in Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C. (Paris 20-21 janvier 1989), Roma, École française de Rome, p. 465-490.
- Vera D., 1997-1998, « Fra Egitto e Africa, fra Roma e Costantinopoli, fra annona e commercio : la Sicilia nel Mediterraneo tardoantico », Kokalos, 43/44, p. 33-73.
- Virlouvet C., 1985, Famines et émeutes à Rome des origines de la République à la mort de Néron, Rome, École française de Rome.
- Virlouvet C., 1995, Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé public à Rome, Rome, École française de Rome.
- Whittaker C. R., 1996, Roman Africa: Augustus to Vespasian, in A. K. Bowman, E. Champlin, A. Lintott, The Cambridge Ancient History², X, Cambridge, Cambridge University Press, p. 586-618.
- Wörrle M., 1971, «Ägyptisches Getreide für Ephesos», Chiron, 1, p. 325-340.